2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 marzo 2023** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2023/147 della Commissione, del 20 gennaio 2023, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti (23CE0687)..... *Pag.* 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/148 della Commissione, del 20 gennaio 2023, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 (23CE0688)..... *Pag.* 26

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione, del 20 gennaio 2023, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (23CE0689)..... *Pag.* 30

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione, del 20 gennaio 2023, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate (23CE0690)..... *Pag.* 33

Decisione (UE) 2023/151 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE §per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (23CE0691)..... *Pag.* 41

Pubblicati nel n. L 20 del 23 gennaio 2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/152 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (23CE0692)..... *Pag.* 45

Decisione di esecuzione (PESC) 2023/153 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che attua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (23CE0693)..... *Pag.* 67

Pubblicati nel n. L 201I del 23 gennaio 2023

Regolamento (UE) 2023/154 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (23CE0694) ..... *Pag.* 89

Regolamento (UE) 2023/155 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (23CE0695)..... *Pag.* 94

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/156 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (23CE0696)..... *Pag.* 96

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/157 della Commissione, del 23 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato (23CE0697). *Pag.* 100

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/158 della Commissione, del 23 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus domestica e Prunus cerasifera originarie dell'Ucraina (23CE0698)..... *Pag.* 103

Decisione (PESC) 2023/159 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (23CE0699) ..... *Pag.* 106

Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (23CE0700)..... *Pag.* 110

Decisione (PESC) 2023/161 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/649, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (23CE0701)..... *Pag.* 116

Decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (23CE0702) ..... *Pag.* 117

Pubblicati nel n. L 22 del 24 gennaio 2023

Regolamento (UE) 2023/163 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (23CE0703)..... *Pag.* 124

Decisione (PESC) 2023/164 del comitato politico e di sicurezza, del 24 gennaio 2023, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (EUMA/1/2023) (23CE0704) ..... *Pag.* 141

Decisione di esecuzione (UE) 2023/165 della Commissione, del 12 gennaio 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023)39] (23CE0705)..... *Pag.* 142

Pubblicati nel n. L 23 del 25 gennaio 2023

Regolamento delegato (UE) 2023/166 della Commissione, del 26 ottobre 2022, recante rettifica della versione in lingua francese dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (23CE0706)..... *Pag.* 144

Regolamento delegato (UE) 2023/167 della Commissione, del 3 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/256 che adotta una programmazione a rotazione pluriennale (23CE0707)..... *Pag.* 146

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/168 della Commissione, del 25 gennaio 2023, che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE0708)..... *Pag.* 150

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/169 della Commissione, del 25 gennaio 2023, che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE0709)..... *Pag.* 159

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/170 della Commissione, del 25 gennaio 2023, che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE0710)..... *Pag.* 167

Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas (23CE0711)..... *Pag.* 176

Decisione di esecuzione (UE) 2023/172 della Commissione, del 24 gennaio 2023, che modifica la decisione di esecuzione 2012/715/UE per quanto riguarda l'inclusione del Canada nell'elenco di paesi terzi istituito da tale decisione (23CE0712)..... *Pag.* 180

Pubblicati nel n. L 24 del 26 gennaio 2023

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2498 della Commissione, del 9 dicembre 2022, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda l'accesso ai servizi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio *(GU L 325 del 20 dicembre 2022)* (23CE0713)..... *Pag.* 183

Pubblicata nel n. L 24 del 26 gennaio 2023

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

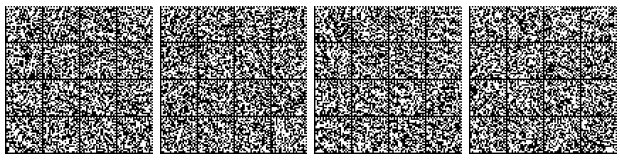

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2023/147 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2023

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda le sostanze ciromazina, topramezone e triflumizolo sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, in relazione ai diversi prodotti.

(2) L'approvazione della sostanza attiva ciromazina per i prodotti fitosanitari è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tuttavia la ciromazina è anche una sostanza farmacologicamente attiva nei medicinali veterinari e gli LMR per tale sostanza nei prodotti ovini (ad eccezione del latte) sono stati fissati sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ([2]) nel regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ([3]). Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti per coprire l'esposizione derivante dall'impiego di tale sostanza in medicinali veterinari negli ovini. Per tutti gli altri prodotti è opportuno sopprimere i rispettivi LMR fissati per la ciromazina nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([2]) Relazione di sintesi del comitato per i medicinali veterinari, Agenzia europea di valutazione dei medicinali, EMEA/MRL/606/99-Final, giugno 1999.
([3]) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha effettuato una valutazione del rischio della sostanza attiva topramezone come antiparassitario per gli impieghi proposti dal richiedente nel 2014 ([4]). Nel 2020 tutte le domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva topramezone sono state ritirate e la procedura di rinnovo si è conclusa con la non approvazione del topramezone ([5]). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti topramezone sono state revocate. È pertanto opportuno abbassare gli LMR fissati per il topramezone nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione e iscrivere i rispettivi LD nell'allegato V di tale regolamento conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.

(4) L'approvazione della sostanza attiva triflumizolo è scaduta il 30 giugno 2020 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo sono state revocate. È pertanto opportuno abbassare gli LMR fissati per il triflumizolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione e iscrivere i rispettivi LD nell'allegato V di tale regolamento conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.

(5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2023.

([4]) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusioni sulla revisione *inter pares* della valutazione dei rischi della sostanza attiva topramezone come antiparassitario. *EFSA Journal* 2014;12(2):3540 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3540).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione, del 27 gennaio 2021, concernente la non approvazione della sostanza attiva topramezone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 8).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire da sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la colonna relativa alla ciromazina è sostituita dalla seguente:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Ciromazina
(1)	(2)	(3)
0100000	**FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO**	**0,01** (*)
0110000	**Agrumi**	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	**Frutta a guscio**	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	**Pomacee**	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0140000	**Drupacee**	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	**Bacche e piccola frutta**	
0151000	a) **Uve**	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) **Fragole**	
0153000	c) **Frutti di piante arbustive**	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) **Altra piccola frutta e bacche**	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	**Frutta varia con**	
0161000	a) **Frutta con buccia commestibile**	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	

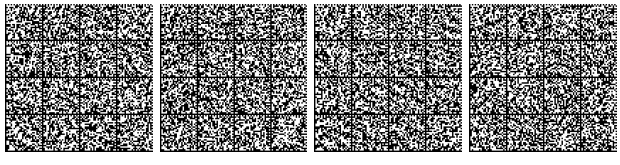

(1)	(2)	(3)
0162000	b) **Frutti piccoli con buccia non commestibile**	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) **Frutti grandi con buccia non commestibile**	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	**ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI**	**0,01** (*)
0210000	**Ortaggi a radice e tubero**	
0211000	a) **Patate**	
0212000	b) **Ortaggi a radice e tubero tropicali**	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) **Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero**	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	

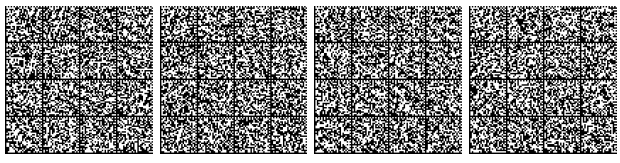

(1)	(2)	(3)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	**Ortaggi a bulbo**	
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	**Ortaggi a frutto**	
0231000	a) **Solanacee e malvacee**	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) **Cucurbitacee con buccia commestibile**	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) **Cucurbitacee con buccia non commestibile**	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) **Mais dolce**	
0239000	e) **Altri ortaggi a frutto**	
0240000	**Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)**	
0241000	a) **Cavoli a infiorescenza**	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0242000	b) **Cavoli a testa**	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) **Cavoli a foglia**	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) **Cavoli rapa**	
0250000	**Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili**	
0251000	a) **Lattughe e insalate**	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) **Foglie di spinaci e simili**	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) **Foglie di vite e foglie di specie simili**	
0254000	d) **Crescione acquatico**	
0255000	e) **Cicoria Witloof/cicoria belga**	
0256000	f) **Erbe fresche e fiori commestibili**	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	

(1)	(2)	(3)
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	**Legumi**	
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	**Ortaggi a stelo**	
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	**Funghi, muschi e licheni**	
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	**Alghe e organismi procarioti**	
0300000	**LEGUMI SECCHI**	**0,02** (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	**SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI**	**0,01** (*)
0401000	**Semi oleaginosi**	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	

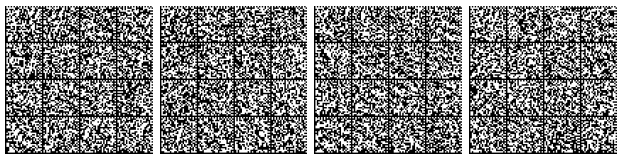

(1)	(2)	(3)
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	**Frutti oleaginosi**	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	**CEREALI**	**0,02** (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	**TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE**	0,1 (*)
0610000	**Tè**	
0620000	**Chicchi di caffè**	
0630000	**Infusioni di erbe da**	
0631000	a) **Fiori**	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	

(1)	(2)	(3)
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) **Foglie ed erbe**	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) **Radici**	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) **Altre parti della pianta**	
0640000	**Semi di cacao**	
0650000	**Carrube/pane di san Giovanni**	
0700000	**LUPPOLO**	0,1 (*)
0800000	**SPEZIE**	
0810000	**Semi**	0,1 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	**Frutta**	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	

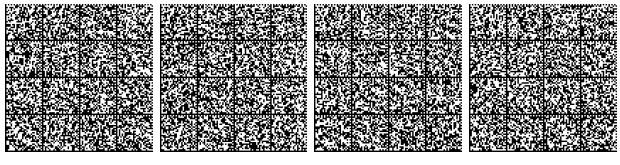

(1)	(2)	(3)
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	**Spezie da corteccia**	0,1 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	**Spezie da radici e rizomi**	
0840010	Liquirizia	0,1 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,1 (*)
0850000	**Spezie da boccioli**	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	**Spezie da pistilli di fiori**	0,1 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	**Spezie da arilli**	0,1 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	**PIANTE DA ZUCCHERO**	**0,01** (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	**PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI**	
1010000	**Prodotti ottenuti da**	
1011000	a) **Suini**	
1011010	Muscolo	0,01 (*)
1011020	Grasso	0,01 (*)
1011030	Fegato	**0,05** (*)
1011040	Rene	0,01 (*)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1011990	Altri (2)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
1012000	b) **Bovini**	
1012010	Muscolo	0,01 (*)
1012020	Grasso	0,01 (*)
1012030	Fegato	**0,05** (*)
1012040	Rene	0,01 (*)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1012990	Altri (2)	0,01 (*)
1013000	c) **Ovini**	0,3(+)
1013010	Muscolo	(+)
1013020	Grasso	(+)
1013030	Fegato	(+)
1013040	Rene	(+)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)
1013990	Altri (2)	(+)
1014000	d) **Caprini**	
1014010	Muscolo	0,01 (*)
1014020	Grasso	0,01 (*)
1014030	Fegato	**0,05** (*)
1014040	Rene	0,01 (*)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1014990	Altri (2)	0,01 (*)
1015000	e) **Equidi**	
1015010	Muscolo	0,01 (*)
1015020	Grasso	0,01 (*)
1015030	Fegato	**0,05** (*)
1015040	Rene	0,01 (*)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1015990	Altri (2)	0,01 (*)
1016000	f) **Pollame**	
1016010	Muscolo	0,01 (*)
1016020	Grasso	0,01 (*)
1016030	Fegato	**0,05** (*)
1016040	Rene	0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1016990	Altri (2)	0,01 (*)
1017000	g) **Altri animali terrestri d'allevamento**	
1017010	Muscolo	0,01 (*)
1017020	Grasso	0,01 (*)

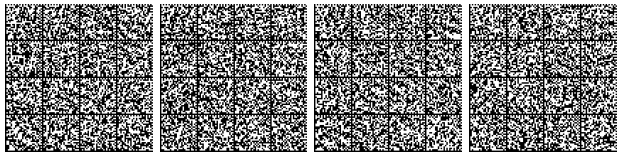

(1)	(2)	(3)
1017030	Fegato	**0,05** (*)
1017040	Rene	0,01 (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1017990	Altri (2)	
1020000	**Latte**	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	**Uova di volatili**	**0,05** (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	**Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)**	0,05 (*)
1050000	**Anfibi e rettili**	0,01 (*)
1060000	**Animali invertebrati terrestri**	0,01 (*)
1070000	**Animali vertebrati terrestri selvatici**	0,01 (*)
1100000	**PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)**	
1200000	**PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)**	
1300000	**PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)**	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

([a]) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ciromazina

LMR di medicinali veterinari
1013000 c) Ovini
1013010 Muscolo
1013020 Grasso
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri (2)».

b) la colonna relativa al triflumizolo è soppressa;

2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al topramezone è soppressa;

3) nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze topramezone e triflumizolo:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Topramezone (BAS 670H)	Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (R) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0110000	**Agrumi**		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	**Frutta a guscio**		
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	**Pomacee**		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		

(1)	(2)	(3)	(4)
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		
0140000	**Drupacee**		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	**Bacche e piccola frutta**		
0151000	a) **Uve**		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) **Fragole**		
0153000	c) **Frutti di piante arbustive**		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) **Altra piccola frutta e bacche**		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	**Frutta varia con**		
0161000	a) **Frutta con buccia commestibile**		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		

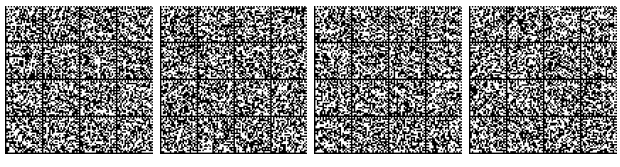

(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	b) **Frutti piccoli con buccia non commestibile**		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) **Frutti grandi con buccia non commestibile**		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	**ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI**		
0210000	**Ortaggi a radice e tubero**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0211000	a) **Patate**		
0212000	b) **Ortaggi a radice e tubero tropicali**		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) **Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero**		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		

(1)	(2)	(3)	(4)
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	**Ortaggi a bulbo**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	**Ortaggi a frutto**	**0,005** (*)	**0,02** (*)
0231000	a) **Solanacee e malvacee**		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	b) **Cucurbitacee con buccia commestibile**		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) **Cucurbitacee con buccia non commestibile**		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) **Mais dolce**		
0239000	e) **Altri ortaggi a frutto**		
0240000	**Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0241000	a) **Cavoli a infiorescenza**		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		

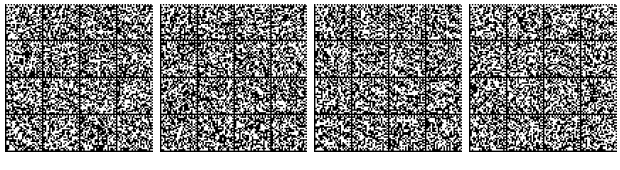

(1)	(2)	(3)	(4)
0242000	b) **Cavoli a testa**		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	c) **Cavoli a foglia**		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	d) **Cavoli rapa**		
0250000	**Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili**		
0251000	a) **Lattughe e insalate**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	b) **Foglie di spinaci e simili**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) **Foglie di vite e foglie di specie simili**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0254000	d) **Crescione acquatico**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0255000	e) **Cicoria Witloof/cicoria belga**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0256000	f) **Erbe fresche e fiori commestibili**	0,01 (*)	0,05 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		

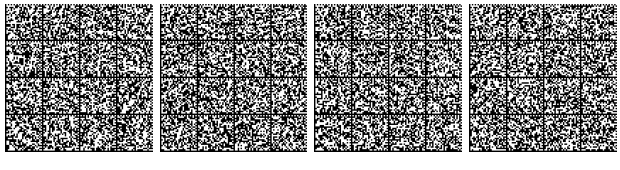

(1)	(2)	(3)	(4)
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	**Legumi**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	**Ortaggi a stelo**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	**Funghi, muschi e licheni**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	**Alghe e organismi procarioti**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0300000	**LEGUMI SECCHI**	0,01 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	**SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0401000	**Semi oleaginosi**		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		

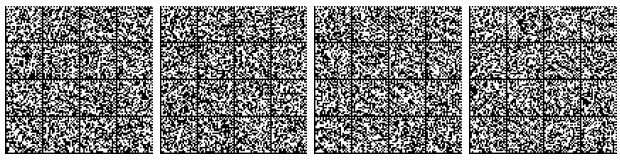

(1)	(2)	(3)	(4)
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	**Frutti oleaginosi**		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	**CEREALI**	0,01 (*)	0,02 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	**TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE**	0,02 (*)	0,1 (*)
0610000	**Tè**		
0620000	**Chicchi di caffè**		
0630000	**Infusioni di erbe da**		
0631000	a) **Fiori**		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		

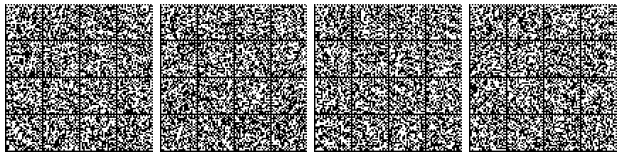

(1)	(2)	(3)	(4)
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	b) **Foglie ed erbe**		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) **Radici**		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) **Altre parti della pianta**		
0640000	**Semi di cacao**		
0650000	**Carrube/pane di san Giovanni**		
0700000	**LUPPOLO**	0,02 (*)	0,1 (*)
0800000	**SPEZIE**		
0810000	**Semi**	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	**Frutta**	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		

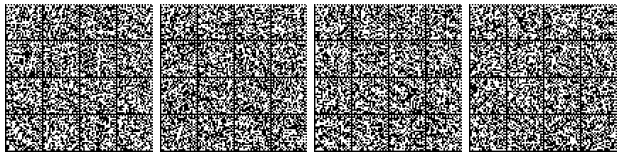

(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	**Spezie da corteccia**	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	**Spezie da radici e rizomi**		
0840010	Liquirizia	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	**Spezie da boccioli**	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	**Spezie da pistilli di fiori**	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	**Spezie da arilli**	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	**PIANTE DA ZUCCHERO**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	**PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI**		
1010000	**Prodotti ottenuti da**		0,01 (*)
1011000	a) **Suini**		
1011010	Muscolo	0,01 (*)	
1011020	Grasso	**0,01** (*)	
1011030	Fegato	**0,005** (*)	
1011040	Rene	**0,01** (*)	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1011990	Altri (2)	**0,01** (*)	
1012000	b) **Bovini**		
1012010	Muscolo	0,01 (*)	
1012020	Grasso	**0,01** (*)	
1012030	Fegato	**0,005** (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)
1012040	Rene	**0,01** (*)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1012990	Altri (2)	**0,01** (*)	
1013000	c) **Ovini**		
1013010	Muscolo	0,01 (*)	
1013020	Grasso	**0,01** (*)	
1013030	Fegato	**0,005** (*)	
1013040	Rene	**0,01** (*)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1013990	Altri (2)	**0,01** (*)	
1014000	d) **Caprini**		
1014010	Muscolo	0,01 (*)	
1014020	Grasso	**0,01** (*)	
1014030	Fegato	**0,005** (*)	
1014040	Rene	**0,01** (*)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1014990	Altri (2)	**0,01** (*)	
1015000	e) **Equidi**		
1015010	Muscolo	0,01 (*)	
1015020	Grasso	**0,01** (*)	
1015030	Fegato	**0,005** (*)	
1015040	Rene	**0,01** (*)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1015990	Altri (2)	**0,01** (*)	
1016000	f) **Pollame**		
1016010	Muscolo	0,01 (*)	
1016020	Grasso	**0,01** (*)	
1016030	Fegato	**0,005** (*)	
1016040	Rene	**0,01** (*)	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1016990	Altri (2)	**0,01** (*)	
1017000	g) **Altri animali terrestri d'allevamento**		
1017010	Muscolo	0,01 (*)	
1017020	Grasso	**0,01** (*)	
1017030	Fegato	**0,005** (*)	
1017040	Rene	**0,01** (*)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	**0,01** (*)	
1017990	Altri (2)	**0,01** (*)	

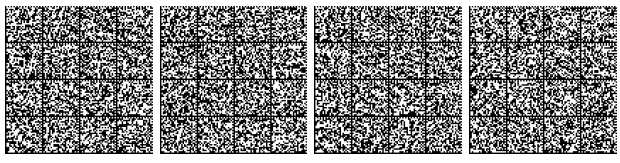

(1)	(2)	(3)	(4)
1020000	**Latte**	**0,002** (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	**Uova di volatili**	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	**Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)**	0,01 (*)	0,05 (*)
1050000	**Anfibi e rettili**	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	**Animali invertebrati terrestri**	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	**Animali vertebrati terrestri selvatici**	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)**		
1200000	**PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)**		
1300000	**PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)**		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

([a]) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (R) (F)
(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: triflumizolo - codice 100000 eccetto 1040000: triflumizolo (F)
(F) Liposolubile».

23CE0687

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/148 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2023

relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ([2]), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A. **MISURE IN VIGORE**

(1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ([3]), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.

(2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

(3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 ([4]).

(4) Nell'inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un'aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1198, come sostituito dall'allegato I del regolamento (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

(6) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 l'allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a) nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame,

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.
([3]) GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.
([4]) GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.

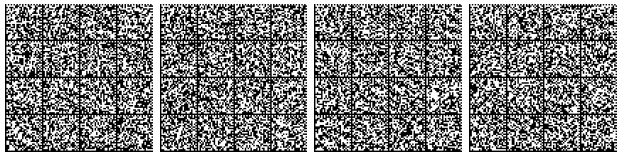

b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e

c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(7) Il 30 ottobre 2020 Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. («Jinde» o il «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte le tre condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198.

(8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l'adempimento di tali condizioni.

(9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, il 6 aprile 2021 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.

(10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente e ha consultato varie banche dati online, tra cui Orbis ([5]) e Qichacha ([6]). Parallelamente la Commissione ha informato l'industria dell'Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L'industria dell'Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198.

C. ANALISI DELLA RICHIESTA

(11) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente effettivamente non aveva esportato nell'Unione durante tale periodo. Jinde è stata fondata nel dicembre 1995 e la società esporta sin dalla sua costituzione. Tuttavia nel suo registro delle vendite non compare alcuna operazione di esportazione verso l'Unione eseguita durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Inoltre i libri contabili di Jinde durante tale periodo erano in linea con i rendiconti finanziari forniti e non vi erano tracce o ulteriori elementi di prova del fatto che il richiedente avesse esportato il prodotto in esame nell'Unione prima del gennaio 2012, ossia dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Nelle sue osservazioni iniziali l'industria dell'Unione ha sottolineato il fatto che il richiedente, sin dalla sua costituzione nel 1995, è stato coinvolto in attività di esportazione, ma non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che Jinde non soddisfacesse la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. Vi sono pertanto elementi di prova sufficienti del fatto che il richiedente non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

(12) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dallo stesso regolamento, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che Jinde non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Secondo Qichacha, gli azionisti di Jinde detengono azioni in tre società diverse da Jinde, nessuna delle quali è soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) 2019/1198. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

([5]) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

([6]) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.

(13) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente aveva esportato il prodotto in esame nell'Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato una fattura, un ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine emesso nel 2019 da una società in Francia. Oltre a tale spedizione, tra il 2012 e il 2019 vi sono state altre spedizioni del prodotto in esame verso la Francia, per le quali il richiedente ha fornito anche i documenti giustificativi. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

(14) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.

D. **DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

(15) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. l'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.

(16) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e l'industria dell'Unione se ne è avvalsa.

(17) In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'industria dell'Unione ha sostenuto che un rendiconto finanziario sottoposto a revisione è un obbligo legale per le società di investimento estero in Cina, che riguarda anche il richiedente. L'industria dell'Unione ha inoltre chiesto di ricevere il nome della società collegata al fine di presentare osservazioni sulle attività commerciali di quest'ultima.

(18) La Commissione ha verificato le informazioni fornite dal richiedente in merito all'esistenza di un obbligo legale di presentare un rendiconto finanziario sottoposto a revisione per le società di investimento estero in Cina. Nel 2009 l'ufficio tributario di Qiandong dell'amministrazione fiscale nazionale della contea di Raoping a Chaozhou ha emesso un avviso nei confronti del richiedente con il quale lo ha esentato dall'obbligo di presentare relazioni sottoposte a revisione. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che non esisteva un obbligo legale né prima né dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha inoltre fornito all'industria dell'Unione il nome della società collegata al richiedente. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.

(19) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2131, contenente l'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd.	C879

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

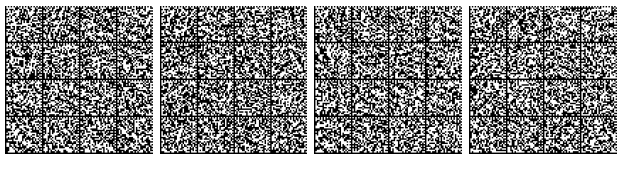

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0688

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/149 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2023

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/108/CE della Commissione ([2]) ha iscritto la sostanza attiva benfluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([3]).

(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([4]).

(3) L'approvazione della sostanza attiva benfluralin indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 28 febbraio 2023.

(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benfluralin è stata presentata alla Norvegia, lo Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ([5]) entro i termini previsti in tale articolo.

(5) I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 agosto 2017 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Norvegia ha proposto di non rinnovare l'approvazione del benfluralin.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Direttiva 2008/108/CE della Commissione, del 26 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive (GU L 317 del 27.11.2008, pag. 6).

([3]) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

(7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione.

(8) Il 27 settembre 2019 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ([6]) sulla possibilità che il benfluralin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9) Nelle sue conclusioni, l'Autorità ha constatato una serie di motivi di preoccupazione. In particolare ha individuato come aspetto critico che desta preoccupazione un rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi, tra cui il rischio di avvelenamento secondario per i mammiferi e gli uccelli che si nutrono di lombrichi. L'Autorità ha inoltre individuato come aspetto critico che desta preoccupazione la presenza di un rischio a lungo termine per gli organismi acquatici causato dal benfluralin, anche applicando misure di mitigazione, e di un rischio a lungo termine per gli organismi acquatici causato dai metaboliti 371R e 372R. Infine essa ha affermato che non è possibile escludere il potenziale genotossico di un'impurità, in quanto la specifica tecnica, che comprende il livello di tale impurità, non era corredata della valutazione tossicologica.

(10) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre i richiedenti a presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11) Il 16 luglio 2021 la Commissione ha incaricato l'Autorità di riesaminare l'esposizione e le valutazioni dei rischi per quanto riguarda gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici. Il 25 agosto 2022 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione conclusioni aggiornate ([7]) che confermavano i motivi di preoccupazione individuati nelle conclusioni precedenti. La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare le proprie osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo riveduta. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(12) Nonostante le argomentazioni addotte dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva e a uno dei metaboliti.

(13) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva benfluralin.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benfluralin.

(16) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti benfluralin, tale periodo dovrebbe scadere entro il 12 maggio 2024.

(17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione ([8]) ha prorogato fino al 28 febbraio 2023 il periodo di approvazione del benfluralin al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.

([6]) EFSA. 2019. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva benfluralin come antiparassitario. *EFSA Journal* 2019;17(10):5842. 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2019.5842.

([7]) EFSA. 2022. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva benfluralin come antiparassitario. *EFSA Journal* 2022;20(9):7556, 36 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.7556.

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 27).

(18) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'altra domanda di approvazione del benfluralin a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva benfluralin non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 188 relativa al benfluralin.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin entro il 12 agosto 2023.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 12 maggio 2024.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0689

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/150 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2023

recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione ([3]) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende ora necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone o i compartimenti in cui sono stati confermati focolai di malattia e in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia.

(4) Per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis, M. caprae* e *M. tuberculosis*) (MTBC), l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD), l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV) e l'infezione da setticemia emorragica virale (SEV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia per parte del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da virus della rabbia (RABV), da BTV e focolai di infezione da necrosi ematopoietica (NEI) che devono anch'essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

(5) Per l'infezione da MTBC, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle Comunità autonome delle isole Baleari, della Catalogna e della Murcia. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC.

(6) Per l'infezione da ADV, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Trento e nella regione Veneto. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da ADV.

(7) Per l'infezione da BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, in Baviera, a Dachau, Straubing-Bogen e Günzburg. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da BTV.

(8) L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di vari focolai di infezione da RABV nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg. Poiché l'intero territorio dell'Ungheria ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da RABV ed è elencato nell'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg e modificare di conseguenza la voce relativa all'Ungheria in tale elenco.

(9) Per l'infezione da RABV, l'Ungheria ha anche presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per l'infezione da RABV. Pertanto la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg dovrebbe essere elencata nell'allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che dispone di un programma di eradicazione approvato per l'infezione da RABV.

(10) Il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nei distretti di Aveiro, Braganza, Coimbra, Guarda e Viseu, che interessano anche i distretti circostanti. Poiché tali distretti hanno lo status di indenne da malattia e sono elencati nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD e modificare di conseguenza la voce relativa al Portogallo in tale elenco.

(11) La Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nella provincia di Toledo nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e nella provincia di Salamanca nella Comunità autonoma di Castilla y Leon, che interessano anche aree della provincia di Avila e di Zamora. Poiché tali aree hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.

(12) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Spagna ha anche presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per alcune regioni delle Comunità autonome di Aragon e Navarra e per alcune regioni della Comunità Autonoma Basca. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Poiché l'infezione da BTV è stata efficacemente eradicata da tali Comunità Autonome, l'intero territorio di tali Comunità Autonome dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD.

(13) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per il Land Saarland e per alcune parti del Land Renania-Palatinato. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto ha ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD.

(14) Per la SEV, la Finlandia ha presentato informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la SEV sono soddisfatte per la provincia di Åland. Tali informazioni sono conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la SEV. Poiché la SEV è stata efficacemente eradicata dalla provincia di Åland, l'intero territorio della Finlandia dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato XII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come avente lo status di indenne da malattia per la SEV.

(15) La Finlandia ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di NEI nella provincia di Åland, in un'area elencata come avente lo status di indenne da malattia nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Lo status di indenne da malattia dell'area infetta dovrebbe pertanto essere ritirato e il compartimento dovrebbe essere soppresso dalla parte I del summenzionato allegato e la voce relativa a tale Stato membro in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

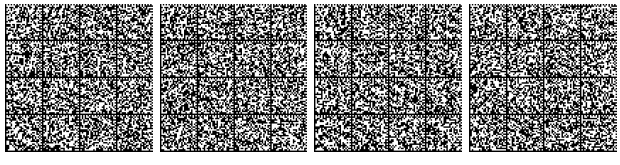

ALLEGATO

Gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Spagna	Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»

b) nella parte II, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Spagna	Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Castilla y León Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid Comunidad Autónoma de Navarra Comunidad Autónoma de Valencia»

2) l'allegato III è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa all'Ungheria è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Ungheria	Intero territorio, ad eccezione di Szabolcs-Szatmár-Bereg megye»

b) nella parte II, la seguente voce relativa all'Ungheria è inserita prima della voce relativa alla Polonia:

Stato membro	Territorio
«Ungheria	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye»

3) l'allegato VI è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Italia	Regione Friuli - Venezia Giulia Regione Trentino-Alto Adige Regione Veneto»

b) nella parte II, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio	Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
«Italia	Regione Abruzzo Regione Puglia Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Sicilia Regione Toscana Regione Valle d'Aosta Regione Umbria	21 aprile 2021»

4) l'allegato VII è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Germania	Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern: Regierungsbezirk Oberbayern le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen, le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

	le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Günzburg, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Rheinland-Pfalz Bundesland Saarland Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Thüringen»

b) nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio	Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
«Germania	Bundesland Bayern: le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Ostallgäu Bundesland Berlin Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen Bundesland Schleswig-Holstein	21 febbraio 2022»

5) nell'allegato VIII, la parte I è così modificata:

a) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Germania	Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern Bundesland Berlin Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen Bundesland Rheinland-Pfalz: I seguenti Landkreise: Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Westerwaldkreis

	Le seguenti città: Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms, Zweibrücken Bundesland Saarland Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Schleswig-Holstein Bundesland Thüringen»

b) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Spagna	Comunidad Autónoma de Andalucía provincia di Almería provincia di Granada, le regioni seguenti: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma de Asturias Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione delle seguenti regioni: Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena nella provincia di Ciudad Real Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos nella provincia di Toledo Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle seguenti regioni: la provincia di Salamanca Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada nella provincia di Ávila Bermillo de Sayago nella provincia di Zamora Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid, ad eccezione delle seguenti regioni: Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma de Navarra Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma de Valencia»

c) la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Portogallo	Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madera»

6) nell'allegato VIII, la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da BTV

Stato membro	Territorio	Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
Spagna	Communidad Autónoma de Andalucía: province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla provincia di Granada: Motril (Costa de Granada) Communidad Autónoma de Castilla-La Mancha: provincia di Ciudad Real, le regioni seguenti: Almadén, Almodóvar del Campo e Piedrabuena Communidad Autónoma de Extremadura: Communidad Autónoma de Islas Baleares	21 febbraio 2022»

7) nell'allegato XII, parte I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Finlandia	Intero territorio»

8) nell'allegato XIII, parte I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Finlandia	Intero territorio, ad eccezione del: 1) compartimento costiero costituito dalle parti dei comuni di Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö che si trovano all'interno di una circonferenza dal raggio di 19,331 km, con il centro sulle coordinate WGS84: Lat 59,975253701°, Lon 20,454027317° 2) il compartimento costiero costituito dalle parti dei comuni di Eckerö e Hammarland che si trovano all'interno di una circonferenza del raggio di 10 km con il centro sulle coordinate WGS84: Lat 60,207175390 °, Lon 19,507907780°».

23CE0690

DECISIONE (UE) 2023/151 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE §per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, («accordo») ([1]) è stato firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 ai sensi della decisione 2009/152/CE del Consiglio ([2]) e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.

(2) A norma dell'accordo, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

(3) A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è costituito un comitato APE UE-Africa centrale responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

(4) A norma dell'articolo 5 del regolamento interno del comitato APE UE-Africa centrale, adottato il 15 dicembre 2016 con decisione n. 1/2016 del comitato APE ([3]), per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE UE-Africa centrale può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. Il comitato APE UE-Africa centrale può di conseguenza costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla costituzione di un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale in quanto ciò avrà effetti giuridici nell'Unione.

(6) La posizione dell'Unione per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

([1]) GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.
([2]) Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1).
([3]) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46.

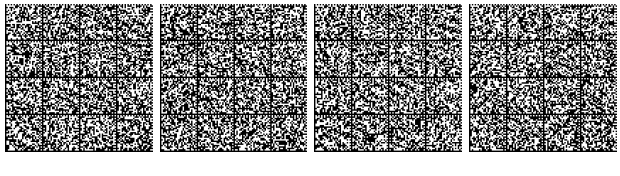

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE, istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione di un sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale si basa sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

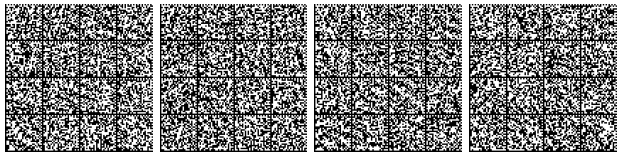

PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO APE istituito dall'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO tra LA COMUNITÀ EUROPEA e I SUOI STATI MEMBRI, da una parte, e LA PARTE AFRICA CENTRALE, dall'altra,

del …

relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra e in particolare l'articolo 92,

vista la decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 92 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo") ([1]), stabilisce che il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

(2) L'articolo 5 della decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno ([2]) stabilisce che il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo.

(3) È necessario costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituito il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per il partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa centrale, cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 2.

2. L'obiettivo principale del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è facilitare gli scambi sulle questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale.

Articolo 2

1. Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di studiare i documenti al fine di elaborare ed esprimere pareri nonché avanzare suggerimenti su questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale. Esso consente alle parti di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori prassi e di consultarsi su tutte le questioni riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui al titolo I, articolo 2, dell'accordo e che rientrano nell'ambito di applicazione del sottocomitato come descritto di seguito.

([1]) GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.
([2]) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46.

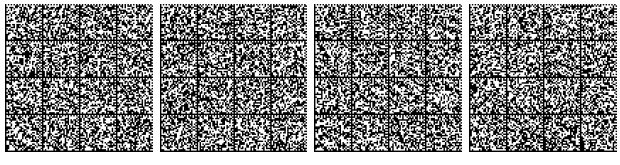

2. Sotto l'autorità del comitato APE, il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di:

a) monitorare tutti gli aspetti dei titoli II, III e V dell'accordo relativi al commercio di prodotti agricoli e animali, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale, nonché alla proprietà intellettuale e allo sviluppo sostenibile, nella misura in cui si applicano ai prodotti agricoli e animali;

b) instaurare un dialogo politico sull'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo rurale nei settori seguenti:

   i) produzione, consumo, promozione commerciale e rispettivi sviluppi del mercato dei prodotti agricoli e animali;

   ii) promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura e della pastorizia, comprese le attività su piccola scala;

   iii) politiche e disposizioni legislative e regolamentari in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comprese le politiche in materia di indicazioni geografiche e di agricoltura biologica;

   iv) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e trasferimento di conoscenze ai settori agricoli, nonché azioni necessarie per promuovere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

3. Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è altresì incaricato di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni del comitato APE relative al settore di competenza definito al paragrafo 2.

4. Il sottocomitato APE presenta i suoi pareri al comitato APE.

Articolo 3

Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è composto, da una parte, da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altra, da rappresentanti della parte Africa centrale. Le parti rappresentate possono decidere congiuntamente di invitare altri partecipanti, in particolare rappresentanti di portatori di interessi nei settori di competenza del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato APE si riunisce in presenzao con qualsiasi altro mezzo appropriato stabilito di comune accordo dalle parti. L'ordine del giorno e la frequenza delle riunioni del sottocomitato sono stabiliti per consenso tra le parti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, …

Per la Repubblica del Camerun *Per l'Unione europea*

23CE0691

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/152 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2) Il 25 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti, osservando che ha comportato la perdita di vite umane nonché un elevato numero di feriti. Nella dichiarazione si afferma inoltre chiaramente che i responsabili dell'uccisione di Mahsa Amini devono essere chiamati a risponderne e si invitano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per chiarire il numero di persone decedute e gli arresti, rilasciare tutti i manifestanti non violenti e garantire un giusto processo a tutte le persone detenute. Si sottolinea inoltre che la decisione dell'Iran di limitare drasticamente l'accesso a internet e di bloccare le piattaforme di messaggistica istantanea viola palesemente la libertà di espressione. Infine, si afferma che l'Unione valuterà tutte le opzioni disponibili per affrontare l'uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle successive manifestazioni.

(3) In tale contesto, e in linea con l'impegno dell'Unione di affrontare con l'Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, 18 persone e 19 entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«156.	SAJJADI Seyed Hamid Hazaveh هزاوه حمید سید سجادی	Data di nascita: 21.3.1969 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: ministero iraniano dello sport e della gioventù	Hamid Sajjadi è il ministro dello sport e della gioventù dell'Iran. È responsabile delle pressioni esercitate per far tacere gli atleti iraniani e impedire loro di denunciare a livello internazionale le repressioni in atto in Iran. È stato coinvolto personalmente nel caso di Elnaz Rekabi, un'atleta iraniana di arrampicata che ha gareggiato senza hijab in occasione dei campionati asiatici di arrampicata tenutisi nell'autunno 2022 a Seoul. Dopo la gara, Rekabi è stata attirata con l'inganno nell'ambasciata iraniana a Seoul, dove le sono stati confiscati passaporto e telefono cellulare per ordine delle autorità di Teheran. Una volta trasferita, probabilmente contro la sua volontà, a Teheran, è stata interrogata da due istituzioni politiche e sportive dell'Iran e ha incontrato Sajjadi. Durante questo incontro è stata costretta a rilasciare una dichiarazione in cui si scusa per aver gareggiato senza hijab e le è stata rivolta la minaccia di procedere alla confisca dei terreni di famiglia. Nel dicembre 2022 è emerso che l'abitazione della famiglia di Elnaz Rekabi a Zanjan era stata demolita. Hamid Sajjadi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
157.	GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi گلپایگانی سید محمد صالح هاشمی	Data di nascita: 1967 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male (Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio) Entità associate: Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male (Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio), polizia morale	Dal 25 agosto 2021 Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani è a capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male (noto anche come Ufficio o Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio). Il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male è un'istituzione governativa responsabile della definizione e dell'applicazione nella società di modelli comportamentali eccessivamente severi. Nel 2022 il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ha svolto un ruolo determinante nella definizione di nuovi e più severi codici morali per le donne, che violano palesemente i loro diritti umani. Inoltre il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ricopre un ruolo centrale nella predisposizione della sorveglianza delle donne e degli uomini che non rispettano tali codici e nell'imposizione di sanzioni spesso brutali nei loro confronti. Tali codici sono poi brutalmente applicati dalle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), inserite nell'elenco dell'UE, e più precisamente dalla polizia morale. In qualità di capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male, Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
158.	ASGARI Hassan حسن عسگری alias ASKARI Hassan حسن عسکری	Luogo di nascita: Bijar, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: governatore di Sanandaj, provincia del Kurdistan Entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Hassan Asgari è il governatore della città di Sanandaj, nella provincia iraniana del Kurdistan, nonché ex comandante delle forze locali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). In qualità di governatore di Sanandaj è responsabile della risposta violenta e brutale data nella città alle proteste scoppiate in seguito alla morte della giovane curda Mahsa Amini nel settembre 2022. Quando è stata segnalata l'uccisione, da parte delle forze di sicurezza di Sanandaj, di una manifestante sedicenne, Asgari e altri funzionari hanno dichiarato che la giovane è morta di overdose e che si è probabilmente trattato di un suicidio. Quella di addurre false cause di decesso per i manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza è una tattica comune utilizzata dai funzionari iraniani per eludere le loro responsabilità negli abusi dei diritti umani commessi. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
159.	KHIABANI Hossein Modarres مدرس حسین خیابانی	Data di nascita: marzo 1968/1969 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: ex governatore della provincia i Sistan eBaluchestan	Hossein Modarres Khiabani è stato il governatore della provincia iraniana di Sistan eBaluchestan dal settembre 2021 al dicembre 2022 ed era responsabile di controllare le forze dell'ordine iraniane (LEF) nella provincia. Durante il suo mandato in qualità di governatore, le LEF e altre forze di sicurezza hanno represso varie proteste e hanno fatto ricorso a violenze eccessive nei confronti dei manifestanti. È ampiamente comprovato che il 30 settembre 2022 uno sproporzionato ricorso alla forza abbia portato all'uccisione di almeno 66 persone nella città di Zahedan, nella provincia di Sistan e Baluchestan. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
160.	KOUSHA Esmaeil Zarei کوشا اسماعیل زارعی alias KOSHA Ismail کشا یسمیل	Data di nascita: 1978 Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: governatore della provinciadel Kurdistan	Esmaeil Zarei Kousha è il governatore della provincia iraniana del Kurdistan e responsabile di controllare le forze dell'ordine iraniane (LEF) nella provincia. In quanto tale, è responsabile della risposta brutale e del ricorso eccessivo alla violenza da parte delle LEF e delle forze di sicurezza in occasione delle proteste organizzate in Kurdistan in seguito alla morte della ventiduenne Mahsa Amini nel settembre 2022. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
161.	KOWSARI Mohammad Esmail اسماعیل محمد کوثری	Data di nascita: 3.5.1955 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Funzione: membro del Parlamento iraniano	Mohammad Esmail Kowsari è un membro del Parlamento iraniano dal 2020. È un legislatore intransigente e membro del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Prima di divenire membro del Parlamento, Kowsari è stato il comandante del quartier generale Sarallah dell'IRGC a Teheran dal 2017 al 2020. Durante le proteste del 2022/2023 ha ripetutamente minacciato conseguenze per le forze di sicurezza che non avessero adempiuto al loro dovere e represso le proteste. Ha altresì invocato un maggiore intervento militare contro i manifestanti pacifici. In qualità di membro del Parlamento, ha esortato la magistratura iraniana a condannare a morte i manifestanti. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
162.	MIRSALIM Mostafa میرسلیم مستفا alias MIR-SALIM Mostafa; MIRSALIM Sayyid Mostafa Agha میر-سالم مستفا میرسلیم سید مستفا آقا	Data di nascita: 9.6.1947 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Passaporto n.: Q5956077 (Iran) Funzione: membro del Parlamento iraniano	Mostafa Mirsalim è un membro del Parlamento iraniano. Durante le proteste del 2022/2023 ha sostenuto in modo particolarmente acceso l'imposizione della pena di morte nei confronti dei manifestanti arrestati, servendosi del Parlamento come piattaforma per promuovere e chiedere con veemenza la loro esecuzione capitale. Ha invocato l'esecuzione dei manifestanti nel giro di pochi giorni dopo l'arresto. Inoltre attacca con frequenza la libera stampa ed è a favore delle restrizioni ai social media. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
163.	NAGHDALI Mohammad Taghi تقی محمد نقدعلی	Data di nascita: 6.6.1972 Luogo di nascita: Khomeinishahr-Isfahan, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: membro del Parlamento iraniano	Mohammad Taghi Naghdali è un membro del Parlamento iraniano nonché membro della commissione giuridica del Parlamento. Durante le proteste del 2022/2023 ha sostenuto in modo particolarmente acceso l'imposizione della pena di morte nei confronti dei manifestanti arrestati, servendosi del Parlamento come piattaforma per promuovere e chiedere con veemenza la loro esecuzione capitale. Inoltre, attacca con frequenza la libera stampa ed è coinvolto nell'elaborazione di disposizioni legislative volte a limitare il libero flusso dell'informazione. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
164.	GHAZANFARABADI Mousa موسا غضنفرآبادی	Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: membro del Parlamento iraniano; capo della commissione giuridica e giudiziaria del Parlamento	Mousa Ghazanfarabadi è un membro del Parlamento iraniano ed è a capo della commissione giuridica e giudiziaria del Parlamento. In quanto tale è responsabile dell'esame giudiziario e giuridico dei piani ministeriali proposti in Parlamento, dell'esame e dell'approvazione dei piani relativi al diritto penale nonché delle indagini sull'operato dei funzionari e dei dirigenti del paese dal punto di vista giudiziario e giuridico. Non ha condannato le gravi violazioni dei diritti umani commesse da funzionari iraniani durante le proteste del 2022/2023. Al contrario, ha dichiarato personalmente che le donne che violano le regole sull'hijab dovrebbero essere private dei loro diritti sociali e si è schierato a favore del ricorso alla forza in risposta a tali casi. Inoltre, sta occultando i reati commessi dalle forze iraniane difendendo la versione del governo per quanto concerne gli eventi connessi alla morte di Mahsa Amini. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
165.	NOROOZI Ahmad نوروزی احمد alias NOROUZI Ahmad; NEWROUZI Ahmad; NAWROUZI Ahmad	Data di nascita: 1988 Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: direttore del Servizio mondiale della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB); amministratore delegato di Press TV Entità associate: Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB); Press TV	Ahmad Noroozi è il direttore del Servizio mondiale della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) e l'amministratore delegato di Press TV, il principale canale pro-governo in lingua inglese che controlla i mezzi di informazione dell'IRIB in lingua straniera. L'IRIB è la società nel settore dei media gestita dallo Stato iraniano e ha trasmesso centinaia di confessioni estorte a detenuti iraniani, con doppia cittadinanza o stranieri in Iran. L'IRIB e le sue controllate costituiscono uno strumento fondamentale della campagna di censura e repressione di massa condotta dal governo iraniano nei confronti dei suoi cittadini. L'IRIB ha prodotto, e trasmesso di recente, interviste a persone costrette a confessare che i propri parenti non erano stati uccisi dalle autorità iraniane durante le proteste scoppiate a livello nazionale, bensì erano morti per cause accidentali ed estranee. Press TV è responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici ed esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. In qualità di direttore dell'IRIB e di amministratore delegato di Press TV, Ahmad Noroozi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
166.	POURANVARI Youssef يوسف پورانواری alias POURANVARI Youssuf	Data di nascita: 26.5.1983 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d'identità nazionale n.: 0492699836 (Iran) Funzione: direttore del dipartimento trasmissioni e programmazione del principale canale in lingua straniera della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) Entità associate: Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB)	Youssef Pouranvari è il direttore del dipartimento trasmissioni e programmazione del principale canale in lingua straniera della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). In quanto conglomerato statale di mezzi d'informazione gestito dal governo iraniano, l'IRIB ha il monopolio dei servizi radiotelevisivi in Iran e svolge un ruolo centrale nel limitare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e impedire il libero flusso delle informazioni in Iran tramite attività di censura. L'IRIB produce, sostiene e diffonde la propaganda del governo sia in Iran sia a livello internazionale. Inoltre l'IRIB trasmette regolarmente accuse false e infondate contro cittadini iraniani, con doppia cittadinanza e stranieri, e utilizza notizie falsificate per fare cattiva informazione e lanciare false accuse contro presunti nemici del regime. Inoltre l'IRIB collabora ampiamente con le agenzie di sicurezza e di intelligence, compreso il ministero dell'intelligence e della sicurezza (MOIS) dell'Iran e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), per ottenere e diffondere pubblicamente confessioni estorte a detenuti iraniani, con doppia cittadinanza e stranieri. Dalle testimonianze e da altri elementi di prova emerge il ricorso a torture, sia fisiche che psicologiche, a minacce nei confronti di familiari e a trattamenti degradanti al fine di estorcere le confessioni. Dal 2009 le trasmissioni dell'IRIB hanno diffuso centinaia di confessioni forzate nonché contenuti diffamatori contro altre centinaia di persone. L'IRIB utilizza confessioni forzate in particolare per incriminare come spie cittadini con doppia cittadinanza e stranieri, per demonizzare attivisti per i diritti umani e per legittimare la repressione nei confronti di minoranze religiose come la comunità baha'i. In qualità di direttore del dipartimento trasmissioni e programmazione del principale canale in lingua straniera dell'IRIB, Youssef Pouranvari contribuisce alla repressione di dimostranti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti e altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
167.	KADEM Ahmad كادم احمد	Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Funzione: capo del quartier generale regionale Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il Brigadier Generale Ahmad Kadem è il capo della base operativa (quartier generale regionale) Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che controlla le truppe dell'IRGC nelle province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad. Durante le proteste del 2022 le truppe dell'IRGC sotto il suo comando hanno condotto operazioni contro i manifestanti, in particolare nelle regioni di Khusestan e Lorestan, incluso nelle città di Khorramabad (Lorestan) e Izeh (Khusestan). Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, utilizzando munizioni attive contro i manifestanti. In qualità di comandante generale delle truppe dell'IRGC in dette regioni, Kadem è responsabile degli atti di violenza perpetrati da tali truppe nei confronti dei manifestanti. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
168.	AZIMI Mohammad Nazar نظر محمد عظیمی, alias AZIMI Mohammadnazar عظیمی موهامادنازار	Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Funzione: comandante del quartier generale Najaf Al-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il Brigadier Generale Mohammad Nazar Azimi è il comandante del quartier generale Najaf Al-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che controlla le truppe dell'IRGC nelle province di Kermanshah, Hamedan e Ilam. Durante le proteste del 2022 la provincia di Kermanshah ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. In qualità di comandante del quartier generale regionale dell'IRGC per le truppe dell'IRGC attive in questa regione, è responsabile delle violenze perpetrate dall'IRGC nei confronti dei manifestanti nella provincia di Kermanshah. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
169.	NILFRUSHAN Abbas Mortaza نیلفروشان عباس مرتاضا alias NILFOROUSHAN Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN Abbas; NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas Mortaza نیلفروشان دردشتی عباس	Data di nascita: 23.8.1966 Luogo di nascita: Isfahan, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Passaporto n.: P46631463 (Iran) Funzione: vicecomandante per le operazioni del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Abbas Nilfrushan è il vicecomandante per le operazioni del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e responsabile del Comando delle operazioni dell'IRGC, una delle organizzazioni di sicurezza direttamente incaricate della repressione delle proteste. In tale veste, ha definito il movimento di protesta civile di base del 2022 come un movimento terrorista e una minaccia diretta per la sicurezza dell'Iran, legittimando in tal modo la dura risposta alle proteste pacifiche. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
170.	MOEIN Moslem مسلم معین	Data di nascita: 22.9.1985 Luogo di nascita: Eslamabad, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d'identità nazionale n.: 3341588477 (Iran) Indirizzo: Part 7, Block 25, Ground Floor, 16th Street, Sarvestan Street, Chaghamirza Phase 2 Shahid Mehrabi, Kermanshah, Iran Funzione: capo del quartier generale per il ciberspazio della Forza di resistenza Basji (Basij)	Moslem Moein è un alto funzionario della Forza di resistenza Basji (Basij), la famigerata organizzazione paramilitare volontaria, inserita nell'elenco dell'UE, che opera sotto il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) con sezioni in tutto l'Iran. Basji ha svolto un ruolo chiave nella repressione letale a opera del regime nei confronti delle proteste che hanno attraversato il paese dal settembre 2022. In qualità di capo del quartier generale per il ciberspazio di Basji, Moein supervisiona le misure volte a controllare e censurare le attività online degli iraniani. Ha parlato pubblicamente della priorità, per Basji, di monitorare l'uso di internet da parte degli iraniani. Inoltre, Moein è fautore dello sviluppo di un'intranet iraniana nazionale, che potrebbe permettere al regime di disconnettere l'Iran dall'internet globale. Il governo iraniano continua a filtrare e bloccare il libero flusso dell'informazione in Iran. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
171.	KARAMI Mohammad محمد کرمی	Data di nascita: 27.1.1966 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Passaporto n.: K50849392 (Iran), scade il 23.9.2024 Funzione: comandante del quartier generale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) per la provincia di Sistan e Baluchestan e la provincia di Kerman	Il Brigadier Generale Mohammad Karami è il comandante del quartier generale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che comanda le truppe dell'IRGC nella provincia di Sistan e Baluchestan e nella provincia di Kerman. La provincia di Sistan e Baluchestan ha visto alcune delle più violente repressioni operate dalle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, nel corso delle proteste del 2022. Il 30 settembre 2022 la capitale di provincia Zahedan ha vissuto un "venerdì di sangue" quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su una protesta nata a Zahedan attorno alla preghiera del venerdì, utilizzando munizioni attive. Almeno 70 manifestanti sono deceduti in seguito a colpi di arma da fuoco. Da allora le violenze nei confronti dei partecipanti alle proteste successive sono continuate. In qualità di comandante del quartier generale regionale dell'IRGC per le truppe dell'IRGC attive in questa regione, Karami è responsabile delle violenze perpetrate dall'IRGC nei confronti dei manifestanti nella provincia di Sistan e Baluchestan, in particolare in relazione al "venerdì di sangue". È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
172.	JAVIDAN Ali Akbar جاویدان علی اکبر	Data di nascita: 21.3.1967 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: comandante delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF) nella provincia di Kermanshah	Ali Akbar Javidan è il comandante delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF) nella provincia di Kermanshah dal giugno 2019. In tale veste, è responsabile di aver ordinato la violenta reazione delle LEF alle proteste svoltesi a Kermanshah nel 2022. È altresì responsabile di assicurare la rigorosa attuazione, da parte delle LEF, delle politiche morali che violano gravemente i diritti umani, anche attraverso la repressione attiva delle donne che non rispettano i codici relativi al velo. È inoltre responsabile degli arresti di donne a opera delle LEF nel corso delle proteste del luglio 2022. È responsabile di violenze, discriminazione, comportamenti crudeli e degradanti nonché detenzione arbitraria nei confronti di donne. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
173.	AZARPENDAR Abbas آذرپندار عباس	Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co.; direttore regionale in Iran per Tiandy Technologies	Abbas Azarpendar è l'amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co., un intermediario fondamentale in Iran che fornisce alcune delle più avanzate apparecchiature di sorveglianza al governo iraniano. Durante le proteste che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Amini, in stato di fermo di polizia, a metà settembre 2022, le apparecchiature di Radis Vira Tejarat Co. sono state utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane, compresi il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), le forze Basij che operano sotto l'IRGC e le forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), per reprimere brutalmente le proteste avvenute a livello nazionale, il che ha portato alla tortura o alla morte di almeno 516 manifestanti, inclusi almeno 70 minori. Azarpendar è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023»;

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«13.	Ravin Academy آکادمی راوین	Luogo di registrazione: Teheran, Iran Data di registrazione: 2019 Numero di registrazione: 49135 Sede principale: Second Floor, No. 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighborhood, Teheran, Iran	Ravin Academy è una società di cibersicurezza con sede in Iran che fornisce istruzione e formazione in materia di cibersicurezza nel settore sia difensivo che offensivo, nonché addestramento di hacker. Inoltre, Ravin Academy opera per conto del ministero iraniano dell'intelligence (MOIS) e del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), sostenendoli nel reclutamento di hacker. Alcuni hacker addestrati presso la Ravin Academy hanno partecipato direttamente alla perturbazione delle comunicazioni dei manifestanti contro il regime iraniano, reprimendo in tal modo le proteste. Ravin Academy è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company شرکت سامان گستر سحاب پرداز با مسئولیت محدود alias Sahab Pardaz سحاب پرداز	Luogo di registrazione: Teheran, Iran Sede principale: Teheran, No. 22, Khorramshahr Street Teheran, North Shohvardi Street, Korramshahr Street, Number 24, Floor 1	Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company è una società con sede in Iran che presta servizi di filtraggio dei social media. Svolge attività di censura e sorveglianza per il governo dell'Iran (effettuate anche nel corso delle proteste del 2022) che vietano, limitano o criminalizzano l'esercizio della libertà di espressione o di riunione da parte dei cittadini iraniani, o che limitano l'accesso alla stampa o ai mezzi radiotelevisivi. Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
15.	Autorità di regolamentazione delle comunicazioni (Communication Regulation Authority - CRA) **سازمان رادیویی** ارتباطات و مقررات تنظیم alias Communication Regulation Authority	Luogo di registrazione: Teheran, Iran Entità associate: ministero iraniano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	L'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni (CRA) opera sotto l'autorità del ministero iraniano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La CRA esegue l'obbligo imposto dal governo iraniano di filtrare i contenuti internet mediante uno spyware denominato SIAM. Durante le proteste del 2022 la CRA ha utilizzato il proprio controllo dell'accesso a internet e dei telefoni cellulari per localizzare i manifestanti e creare un quadro dettagliato delle attività dei dissidenti e dei manifestanti affinché le autorità se ne avvalessero a loro discrezione. La CRA è pertanto responsabile di aver sostenuto la repressione di dimostranti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti e altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi. La CRA è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ستاد امر به معروف و نهی از منکر alias Ufficio per ordinare il bene e proibire il male; Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio; Setad-PV ستاد پو	Tipo di entità: istituzione governativa Luogo di registrazione: Iran Sede principale: Iran Persone associate: GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi, capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male Altre entità associate: Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF)	Il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male è un'istituzione governativa responsabile della definizione e dell'applicazione nella società di modelli comportamentali eccessivamente severi. Nel 2022 il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ha svolto un ruolo determinante nella definizione di nuovi e più severi codici morali per le donne, che violano palesemente i loro diritti umani. Inoltre il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ricopre un ruolo centrale nella predisposizione della sorveglianza delle donne e degli uomini che non rispettano tali codici e nell'imposizione di sanzioni spesso brutali nei loro confronti. Tali codici sono poi brutalmente applicati dalle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), inserite nell'elenco dell'UE, e più precisamente dalla polizia morale. Il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Imen Sanat Zaman Fara Company شرکت ایمن صنعت زمان فرا	Indirizzo: Shahrak-e-Jafar Abad-e-Jangal Rd, Naseriyeh, Teheran, Iran; Number 16, Kolezar alley, Farsian Street, Shahid Rezaiee Street, Azadegan Autobahn, Teheran, Iran; Number 16, Gholshan 14, Golestan Boulevard, Negarestan Boulevard, Sham Abad, Teheran, Iran Tipo di entità: società privata Luogo di registrazione: Iran Data di registrazione: 2010 Documento d'identità nazionale n.: 103201991293 (Iran) Numero di registrazione: 369541 (Iran) Sede principale: Iran Persone associate: Mohammad Zandi Aliabadi, presidente del consiglio di amministrazione; Hossein Zandi Aliabadi, vicepresidente del consiglio di amministrazione; Fatemeh Haghshenas, amministratore delegato Altre entità associate: Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF)	Imen Sanat Zaman Fara Company è una società iraniana che fabbrica e importa apparecchiature di sicurezza per le forze di sicurezza iraniane. Le sue apparecchiature sono utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane per reprimere violentemente le proteste pacifiche, comprese le proteste a seguito della morte della ventiduenne Mahsa Amini nel 2022, il che ha portato alla tortura o alla morte di almeno 516 manifestanti, inclusi almeno 70 minori. Imen Sanat Zaman Fara Company è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	Forze speciali di polizia iraniane نیروی ویژه پاد وحشت alias NOPO; Forze speciali antiterrorismo iraniane; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Forze speciali dei guardiani della guida suprema; Forze speciali provinciali; Forza speciale antiterrorismo	Indirizzo: Iran Tipo di entità: forza di polizia Luogo di registrazione: Iran Sede principale di attività: Iran Persone associate: Mohsen Ebrahimi (comandante) Altre entità associate: Forze dell'unità speciale dell'Iran, Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF)	Le Forze speciali di polizia iraniane (NOPO) sono una sottodivisione delle Forze dell'unità speciale dell'Iran e delle Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF). Le NOPO sono un'unità altamente specializzata e addestrata, spesso interpellata per disperdere le proteste. Nel corso delle proteste del 2022 a seguito alla morte della ventiduenne Mahsa Amini, le NOPO hanno fatto ricorso a violenze eccessive e alla forza letale contro manifestanti disarmati, tra cui donne e minori, ad esempio sparando ai manifestanti con armi automatiche. Le Forze speciali di polizia iraniane (NOPO) sono pertanto responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
19.	Radis Vira Tejarat Co. شرکت رادیس ویرا تجارت	Indirizzo: Teheran, Pasdaran St., West Gilan St., No. 5, Unit 1, Corner of Mohed Dou Alley Tipo di entità: fornitore di servizi di sicurezza fisica, impresa privata Sede principale: Iran Persone associate: Abbas Azarpendar, amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co. E direttore regionale in Iran per Tiandy Technologies Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF) (clienti), Pars Ertebat Afzar Co (distributore)	Radis Vira Tejarat Co. è il rappresentante iraniano della società Tiandy Technologies. Il fatto che l'amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co., Abbas Azarpendar, sia anche direttore regionale in Iran per Tiandy Technologies illustra gli stretti legami che intercorrono tra le società. Radis Vira Tejarat Co. è un intermediario fondamentale in Iran che fornisce alcune delle più avanzate apparecchiature di sorveglianza al governo iraniano. Durante le proteste che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Amini in stato di fermo di polizia, a metà settembre 2022, le sue apparecchiature sono state utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane, compresi il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), le forze Basij che operano sotto l'IRGC e le forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), per reprimere brutalmente le proteste avvenute a livello nazionale, il che ha portato alla tortura o alla morte di almeno 516 manifestanti, inclusi almeno 70 minori. Radis Vira Tejarat Co. è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Corpo regionale Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Azerbaigian occidentale شهداء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Azerbaigian occidentale, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Azerbaigian occidentale, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia dell'Azerbaigian occidentale. Il Brigadier Generale Habib Shahsavari, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 il corpo regionale Shohada dell'IRGC ha condotto operazioni contro manifestanti nelle regioni curde dell'Iran. In particolare, a partire dal 15 novembre 2022 tali operazioni sono state condotte contro manifestanti nelle città di Piranshahr, Mahabad e Bukan dell'Azerbaigian occidentale. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato. Dal 15 novembre 2022 le operazioni dell'IRGC nelle città di Mahabad e Bukan hanno provocato la morte di almeno quattro e dodici persone, rispettivamente. Il corpo regionale Shohada dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
21.	Corpo regionale Hazrat Nabi Akram del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Kermanshah حضرت نبی اکرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Kermanshah, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Kermanshah, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Hazrat Nabi Akram del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Kermanshah. Il Brigadier Generale brigata Bahman Reyhani, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la provincia di Kermanshah ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. Il corpo regionale Hazrat Nabi Akram dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	Corpo regionale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Gilan قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Gilan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Gilan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Gilan. Il Brigadier Generale Mohammad Abdollahpour, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la provincia di Gilan ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. Il corpo regionale Quds dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
23.	Corpo regionale Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Mazandaran کربلای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Mazandaran, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Mazandaran, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Mazandaran. Il generale di brigata Siavash Moslemi, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 l'entità ha condotto operazioni contro i manifestanti nella provincia di Mazandaran. Nel corso di tali operazioni ha fatto ricorso a un uso sproporzionato della forza e della violenza contro i manifestanti. Il corpo regionale Karbala dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
24.	Corpo regionale Seyyed al-Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), provincia di Teheran الشهداء سيد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Teheran, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Teheran, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Seyyed al-Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Teheran. Il generale di brigata Ahmad Zulqadr, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la violenta repressione delle proteste nella provincia di Teheran da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, è stata particolarmente forte ed eccessiva. Il corpo regionale Seyyed al-Shohada dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
25.	Base operativa Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) كربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Iran sudoccidentale (province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad) Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	La base operativa (quartier generale regionale) Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nell'Iran sudoccidentale, nelle province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad. Il generale di brigata Ahmad Kadem, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 l'entità ha condotto operazioni contro i manifestanti, in particolare nelle province di Khusestan e Lorestan, incluso nella città di Khorramabad (Lorestan). Durante queste operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, utilizzando munizioni attive contro i manifestanti. La base operativa Karbala dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Base operativa Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	La base operativa Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) è il quartier generale regionale dell'IRGC nel sudest dell'Iran e controlla la provincia di Kerman e la provincia di Sistan e Baluchestan. Il generale di brigata Mohammad Karami, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. La provincia di Sistan e Baluchestan ha visto alcune delle più violente repressioni operate dalle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, nel corso delle proteste del 2022. Il 30 settembre 2022 la capitale di provincia Zahedan ha vissuto un "venerdì di sangue" quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su una protesta nata a Zahedan attorno alla preghiera del venerdì, utilizzando munizioni attive. Almeno 70 manifestanti sono deceduti in seguito a colpi di arma da fuoco. Da allora le violenze nei confronti dei partecipanti alle proteste successive sono continuate. La base operativa Quds dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
27.	Base operativa Najaf-e-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) الاشرف نجف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	La base operativa (quartier generale regionale) Najaf-e-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) controlla le province di Kermanshah, Hamedan e Ilam. Il generale di brigata Mohammad Nazar Azimi, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la provincia di Kermanshah ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. La base operativa Najaf-e-Ashraf dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Corpo regionale Valiasr del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Khuzestan عصر ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Khuzestan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Khuzestan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Valiasr del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Khuzestan. Il generale di brigata Hassan Shahvarpour, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Il corpo regionale Valiasr dell'IRGC è responsabile dei massacri di manifestanti in Khuzestan nel novembre 2020. Inoltre, nel corso delle proteste del 2022 in Iran, ha condotto operazioni contro i manifestanti, in particolare nella città di Izeh. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, causando la morte di manifestanti. Il corpo regionale Valiasr dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
29.	Corpo regionale Hazrat Abufazl del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Lorestan حضرت ابوالفضل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Lorestan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Lorestan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Hazrat Abufazl del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Lorestan. Durante le proteste del 2022 ha condotto operazioni contro i manifestanti nelle regioni curde dell'Iran. In particolare, sono state condotte operazioni nella città di Khorramabad nel Lorestan. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, utilizzando munizioni attive contro i manifestanti. Il corpo regionale Hazrat Abufazl dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
30.	Corpo regionale Beit-al-Moqadas del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Kurdistan المقدس بيت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Kurdistan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Kurdistan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Beit-al-Moqadas del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia del Kurdistan. Il Brigadier Generale Sadegh Hosseini, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 l'entità ha condotto operazioni contro i manifestanti nelle regioni curde dell'Iran. In particolare, a partire dal 15 novembre 2022 tali operazioni sono state condotte contro manifestanti nelle città del Kurdistan e nelle città dell'Azerbaigian occidentale Sanandaj, Kamyaran e Saqqez. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato. Dal 15 novembre 2022 le operazioni dell'IRGC nelle città di Sanandaj, Kamyaran e Saqqez hanno provocato la morte di almeno sette persone a Sanandaj, due persone a Kamyaran e due persone a Saqqez. Il corpo regionale Beit-al-Moqadas dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
31.	Corpo regionale Salaman del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Sistan e Baluchestan سلمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Sistan e Baluchestan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Sistan e Baluchestan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Salaman del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) controlla la provincia di Sistan e Baluchestan. Il generale di brigata Amanollah Garshasbi, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. La provincia di Sistan e Baluchestan ha visto alcune delle più violente repressioni operate dalle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, nel corso delle proteste del 2022. Il 30 settembre 2022 la capitale di provincia Zahedan ha vissuto un "venerdì di sangue" quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su una protesta nata a Zahedan attorno alla preghiera del venerdì, utilizzando munizioni attive. Almeno 70 manifestanti sono deceduti in seguito a colpi di arma da fuoco. Da allora le violenze nei confronti dei partecipanti alle proteste sono continuate. Il corpo regionale Salaman dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023».

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/153 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che attua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC.

(2) Il 25 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti, osservando che ha comportato la perdita di vite umane nonché un elevato numero di feriti. Nella dichiarazione si afferma inoltre chiaramente che i responsabili dell'uccisione di Mahsa Amini devono essere chiamati a risponderne e si invitano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per chiarire il numero di persone decedute e gli arresti, rilasciare tutti i manifestanti non violenti e garantire un giusto processo a tutte le persone detenute. Si sottolinea inoltre che la decisione dell'Iran di limitare drasticamente l'accesso a internet e di bloccare le piattaforme di messaggistica istantanea viola palesemente la libertà di espressione. Infine, si afferma che l'Unione valuterà tutte le opzioni disponibili per affrontare l'uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle successive manifestazioni.

(3) In tale contesto, e in linea con l'impegno dell'Unione di affrontare con l'Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, 18 persone e 19 entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2011/235/PESC.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«156.	SAJJADI Seyed Hamid Hazaveh هزاوه حمید سید سجادی	Data di nascita: 21.3.1969 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: ministero iraniano dello sport e della gioventù	Hamid Sajjadi è il ministro dello sport e della gioventù dell'Iran. È responsabile delle pressioni esercitate per far tacere gli atleti iraniani e impedire loro di denunciare a livello internazionale le repressioni in atto in Iran. È stato coinvolto personalmente nel caso di Elnaz Rekabi, un'atleta iraniana di arrampicata che ha gareggiato senza hijab in occasione dei campionati asiatici di arrampicata tenutisi nell'autunno 2022 a Seoul. Dopo la gara, Rekabi è stata attirata con l'inganno nell'ambasciata iraniana a Seoul, dove le sono stati confiscati passaporto e telefono cellulare per ordine delle autorità di Teheran. Una volta trasferita, probabilmente contro la sua volontà, a Teheran, è stata interrogata da due istituzioni politiche e sportive dell'Iran e ha incontrato Sajjadi. Durante questo incontro è stata costretta a rilasciare una dichiarazione in cui si scusa per aver gareggiato senza hijab e le è stata rivolta la minaccia di procedere alla confisca dei terreni di famiglia. Nel dicembre 2022 è emerso che l'abitazione della famiglia di Elnaz Rekabi a Zanjan era stata demolita. Hamid Sajjadi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
157.	GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi گلپایگانی سید محمد صالح هاشمی	Data di nascita: 1967 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male (Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio) Entità associate: Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male (Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio), polizia morale	Dal 25 agosto 2021 Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani è a capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male (noto anche come Ufficio o Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio). Il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male è un'istituzione governativa responsabile della definizione e dell'applicazione nella società di modelli comportamentali eccessivamente severi. Nel 2022 il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ha svolto un ruolo determinante nella definizione di nuovi e più severi codici morali per le donne, che violano palesemente i loro diritti umani. Inoltre il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ricopre un ruolo centrale nella predisposizione della sorveglianza delle donne e degli uomini che non rispettano tali codici e nell'imposizione di sanzioni spesso brutali nei loro confronti. Tali codici sono poi brutalmente applicati dalle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), inserite nell'elenco dell'UE, e più precisamente dalla polizia morale. In qualità di capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male, Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
158.	ASGARI Hassan حسن عسگری alias ASKARI Hassan حسن عسکری	Luogo di nascita: Bijar, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: governatore di Sanandaj, provincia del Kurdistan Entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Hassan Asgari è il governatore della città di Sanandaj, nella provincia iraniana del Kurdistan, nonché ex comandante delle forze locali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). In qualità di governatore di Sanandaj è responsabile della risposta violenta e brutale data nella città alle proteste scoppiate in seguito alla morte della giovane curda Mahsa Amini nel settembre 2022. Quando è stata segnalata l'uccisione, da parte delle forze di sicurezza di Sanandaj, di una manifestante sedicenne, Asgari e altri funzionari hanno dichiarato che la giovane è morta di overdose e che si è probabilmente trattato di un suicidio. Quella di addurre false cause di decesso per i manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza è una tattica comune utilizzata dai funzionari iraniani per eludere le loro responsabilità negli abusi dei diritti umani commessi. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
159.	KHIABANI Hossein Modarres مدرس حسین خیابانی	Data di nascita: marzo 1968/1969 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: ex governatore della provincia i Sistan eBaluchestan	Hossein Modarres Khiabani è stato il governatore della provincia iraniana di Sistan eBaluchestan dal settembre 2021 al dicembre 2022 ed era responsabile di controllare le forze dell'ordine iraniane (LEF) nella provincia. Durante il suo mandato in qualità di governatore, le LEF e altre forze di sicurezza hanno represso varie proteste e hanno fatto ricorso a violenze eccessive nei confronti dei manifestanti. È ampiamente comprovato che il 30 settembre 2022 uno sproporzionato ricorso alla forza abbia portato all'uccisione di almeno 66 persone nella città di Zahedan, nella provincia di Sistan e Baluchestan. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
160.	KOUSHA Esmaeil Zarei کوشا اسماعیل زارعی alias KOSHA Ismail کشا یسمیل	Data di nascita: 1978 Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: governatore della provinciadel Kurdistan	Esmaeil Zarei Kousha è il governatore della provincia iraniana del Kurdistan e responsabile di controllare le forze dell'ordine iraniane (LEF) nella provincia. In quanto tale, è responsabile della risposta brutale e del ricorso eccessivo alla violenza da parte delle LEF e delle forze di sicurezza in occasione delle proteste organizzate in Kurdistan in seguito alla morte della ventiduenne Mahsa Amini nel settembre 2022. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
161.	KOWSARI Mohammad Esmail اسماعیل محمد کوثری	Data di nascita: 3.5.1955 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Funzione: membro del Parlamento iraniano	Mohammad Esmail Kowsari è un membro del Parlamento iraniano dal 2020. È un legislatore intransigente e membro del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Prima di divenire membro del Parlamento, Kowsari è stato il comandante del quartier generale Sarallah dell'IRGC a Teheran dal 2017 al 2020. Durante le proteste del 2022/2023 ha ripetutamente minacciato conseguenze per le forze di sicurezza che non avessero adempiuto al loro dovere e represso le proteste. Ha altresì invocato un maggiore intervento militare contro i manifestanti pacifici. In qualità di membro del Parlamento, ha esortato la magistratura iraniana a condannare a morte i manifestanti. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
162.	MIRSALIM Mostafa ميرسليم مستفا alias MIR-SALIM Mostafa; MIRSALIM Sayyid Mostafa Agha مير-سالم مستفا ميرسليم سيد مستفا آقا	Data di nascita: 9.6.1947 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Passaporto n.: Q5956077 (Iran) Funzione: membro del Parlamento iraniano	Mostafa Mirsalim è un membro del Parlamento iraniano. Durante le proteste del 2022/2023 ha sostenuto in modo particolarmente acceso l'imposizione della pena di morte nei confronti dei manifestanti arrestati, servendosi del Parlamento come piattaforma per promuovere e chiedere con veemenza la loro esecuzione capitale. Ha invocato l'esecuzione dei manifestanti nel giro di pochi giorni dopo l'arresto. Inoltre attacca con frequenza la libera stampa ed è a favore delle restrizioni ai social media. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
163.	NAGHDALI Mohammad Taghi تقی محمد نقدعلی	Data di nascita: 6.6.1972 Luogo di nascita: Khomeinishahr-Isfahan, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: membro del Parlamento iraniano	Mohammad Taghi Naghdali è un membro del Parlamento iraniano nonché membro della commissione giuridica del Parlamento. Durante le proteste del 2022/2023 ha sostenuto in modo particolarmente acceso l'imposizione della pena di morte nei confronti dei manifestanti arrestati, servendosi del Parlamento come piattaforma per promuovere e chiedere con veemenza la loro esecuzione capitale. Inoltre, attacca con frequenza la libera stampa ed è coinvolto nell'elaborazione di disposizioni legislative volte a limitare il libero flusso dell'informazione. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
164.	GHAZANFARABADI Mousa موسا غضنفرآبادی	Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: membro del Parlamento iraniano; capo della commissione giuridica e giudiziaria del Parlamento	Mousa Ghazanfarabadi è un membro del Parlamento iraniano ed è a capo della commissione giuridica e giudiziaria del Parlamento. In quanto tale è responsabile dell'esame giudiziario e giuridico dei piani ministeriali proposti in Parlamento, dell'esame e dell'approvazione dei piani relativi al diritto penale nonché delle indagini sull'operato dei funzionari e dei dirigenti del paese dal punto di vista giudiziario e giuridico. Non ha condannato le gravi violazioni dei diritti umani commesse da funzionari iraniani durante le proteste del 2022/2023. Al contrario, ha dichiarato personalmente che le donne che violano le regole sull'hijab dovrebbero essere private dei loro diritti sociali e si è schierato a favore del ricorso alla forza in risposta a tali casi. Inoltre, sta occultando i reati commessi dalle forze iraniane difendendo la versione del governo per quanto concerne gli eventi connessi alla morte di Mahsa Amini. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
165.	NOROOZI Ahmad نوروزی احمد alias NOROUZI Ahmad; NEWROUZI Ahmad; NAWROUZI Ahmad	Data di nascita: 1988 Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: direttore del Servizio mondiale della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB); amministratore delegato di Press TV Entità associate: Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB); Press TV	Ahmad Noroozi è il direttore del Servizio mondiale della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) e l'amministratore delegato di Press TV, il principale canale pro-governo in lingua inglese che controlla i mezzi di informazione dell'IRIB in lingua straniera. L'IRIB è la società nel settore dei media gestita dallo Stato iraniano e ha trasmesso centinaia di confessioni estorte a detenuti iraniani, con doppia cittadinanza o stranieri in Iran. L'IRIB e le sue controllate costituiscono uno strumento fondamentale della campagna di censura e repressione di massa condotta dal governo iraniano nei confronti dei suoi cittadini. L'IRIB ha prodotto, e trasmesso di recente, interviste a persone costrette a confessare che i propri parenti non erano stati uccisi dalle autorità iraniane durante le proteste scoppiate a livello nazionale, bensì erano morti per cause accidentali ed estranee. Press TV è responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici ed esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. In qualità di direttore dell'IRIB e di amministratore delegato di Press TV, Ahmad Noroozi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
166.	POURANVARI Youssef يوسف پورانواری alias POURANVARI Youssuf	Data di nascita: 26.5.1983 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d'identità nazionale n.: 0492699836 (Iran) Funzione: direttore del dipartimento trasmissioni e programmazione del principale canale in lingua straniera della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) Entità associate: Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB)	Youssef Pouranvari è il direttore del dipartimento trasmissioni e programmazione del principale canale in lingua straniera della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). In quanto conglomerato statale di mezzi d'informazione gestito dal governo iraniano, l'IRIB ha il monopolio dei servizi radiotelevisivi in Iran e svolge un ruolo centrale nel limitare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e impedire il libero flusso delle informazioni in Iran tramite attività di censura. L'IRIB produce, sostiene e diffonde la propaganda del governo sia in Iran sia a livello internazionale. Inoltre l'IRIB trasmette regolarmente accuse false e infondate contro cittadini iraniani, con doppia cittadinanza e stranieri, e utilizza notizie falsificate per fare cattiva informazione e lanciare false accuse contro presunti nemici del regime. Inoltre l'IRIB collabora ampiamente con le agenzie di sicurezza e di intelligence, compreso il ministero dell'intelligence e della sicurezza (MOIS) dell'Iran e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), per ottenere e diffondere pubblicamente confessioni estorte a detenuti iraniani, con doppia cittadinanza e stranieri. Dalle testimonianze e da altri elementi di prova emerge il ricorso a torture, sia fisiche che psicologiche, a minacce nei confronti di familiari e a trattamenti degradanti al fine di estorcere le confessioni. Dal 2009 le trasmissioni dell'IRIB hanno diffuso centinaia di confessioni forzate nonché contenuti diffamatori contro altre centinaia di persone. L'IRIB utilizza confessioni forzate in particolare per incriminare come spie cittadini con doppia cittadinanza e stranieri, per demonizzare attivisti per i diritti umani e per legittimare la repressione nei confronti di minoranze religiose come la comunità baha'i. In qualità di direttore del dipartimento trasmissioni e programmazione del principale canale in lingua straniera dell'IRIB, Youssef Pouranvari contribuisce alla repressione di dimostranti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti e altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
167.	KADEM Ahmad كادم احمد	Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Funzione: capo del quartier generale regionale Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il Brigadier Generale Ahmad Kadem è il capo della base operativa (quartier generale regionale) Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che controlla le truppe dell'IRGC nelle province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad. Durante le proteste del 2022 le truppe dell'IRGC sotto il suo comando hanno condotto operazioni contro i manifestanti, in particolare nelle regioni di Khusestan e Lorestan, incluso nelle città di Khorramabad (Lorestan) e Izeh (Khusestan). Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, utilizzando munizioni attive contro i manifestanti. In qualità di comandante generale delle truppe dell'IRGC in dette regioni, Kadem è responsabile degli atti di violenza perpetrati da tali truppe nei confronti dei manifestanti. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
168.	AZIMI Mohammad Nazar نظر محمد عظیمی, alias AZIMI Mohammadnazar عظیمی موهامادنازار	Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Funzione: comandante del quartier generale Najaf Al-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il Brigadier Generale Mohammad Nazar Azimi è il comandante del quartier generale Najaf Al-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che controlla le truppe dell'IRGC nelle province di Kermanshah, Hamedan e Ilam. Durante le proteste del 2022 la provincia di Kermanshah ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. In qualità di comandante del quartier generale regionale dell'IRGC per le truppe dell'IRGC attive in questa regione, è responsabile delle violenze perpetrate dall'IRGC nei confronti dei manifestanti nella provincia di Kermanshah. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
169.	NILFRUSHAN Abbas Mortaza نیلفروشان عباس مرتاضا alias NILFOROUSHAN Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN Abbas; NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas Mortaza نیلفروشان دردشتی عباس	Data di nascita: 23.8.1966 Luogo di nascita: Isfahan, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Passaporto n.: P46631463 (Iran) Funzione: vicecomandante per le operazioni del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Abbas Nilfrushan è il vicecomandante per le operazioni del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e responsabile del Comando delle operazioni dell'IRGC, una delle organizzazioni di sicurezza direttamente incaricate della repressione delle proteste. In tale veste, ha definito il movimento di protesta civile di base del 2022 come un movimento terrorista e una minaccia diretta per la sicurezza dell'Iran, legittimando in tal modo la dura risposta alle proteste pacifiche. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
170.	MOEIN Moslem مسلم معین	Data di nascita: 22.9.1985 Luogo di nascita: Eslamabad, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d'identità nazionale n.: 3341588477 (Iran) Indirizzo: Part 7, Block 25, Ground Floor, 16th Street, Sarvestan Street, Chaghamirza Phase 2 Shahid Mehrabi, Kermanshah, Iran Funzione: capo del quartier generale per il ciberspazio della Forza di resistenza Basji (Basij)	Moslem Moein è un alto funzionario della Forza di resistenza Basji (Basij), la famigerata organizzazione paramilitare volontaria, inserita nell'elenco dell'UE, che opera sotto il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) con sezioni in tutto l'Iran. Basji ha svolto un ruolo chiave nella repressione letale a opera del regime nei confronti delle proteste che hanno attraversato il paese dal settembre 2022. In qualità di capo del quartier generale per il ciberspazio di Basji, Moein supervisiona le misure volte a controllare e censurare le attività online degli iraniani. Ha parlato pubblicamente della priorità, per Basji, di monitorare l'uso di internet da parte degli iraniani. Inoltre, Moein è fautore dello sviluppo di un'intranet iraniana nazionale, che potrebbe permettere al regime di disconnettere l'Iran dall'internet globale. Il governo iraniano continua a filtrare e bloccare il libero flusso dell'informazione in Iran. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
171.	KARAMI Mohammad محمد کرمی	Data di nascita: 27.1.1966 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Brigadier Generale Passaporto n.: K50849392 (Iran), scade il 23.9.2024 Funzione: comandante del quartier generale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) per la provincia di Sistan e Baluchestan e la provincia di Kerman	Il Brigadier Generale Mohammad Karami è il comandante del quartier generale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che comanda le truppe dell'IRGC nella provincia di Sistan e Baluchestan e nella provincia di Kerman. La provincia di Sistan e Baluchestan ha visto alcune delle più violente repressioni operate dalle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, nel corso delle proteste del 2022. Il 30 settembre 2022 la capitale di provincia Zahedan ha vissuto un "venerdì di sangue" quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su una protesta nata a Zahedan attorno alla preghiera del venerdì, utilizzando munizioni attive. Almeno 70 manifestanti sono deceduti in seguito a colpi di arma da fuoco. Da allora le violenze nei confronti dei partecipanti alle proteste successive sono continuate. In qualità di comandante del quartier generale regionale dell'IRGC per le truppe dell'IRGC attive in questa regione, Karami è responsabile delle violenze perpetrate dall'IRGC nei confronti dei manifestanti nella provincia di Sistan e Baluchestan, in particolare in relazione al "venerdì di sangue". È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
172.	JAVIDAN Ali Akbar جاویدان علی اکبر	Data di nascita: 21.3.1967 Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: comandante delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF) nella provincia di Kermanshah	Ali Akbar Javidan è il comandante delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF) nella provincia di Kermanshah dal giugno 2019. In tale veste, è responsabile di aver ordinato la violenta reazione delle LEF alle proteste svoltesi a Kermanshah nel 2022. È altresì responsabile di assicurare la rigorosa attuazione, da parte delle LEF, delle politiche morali che violano gravemente i diritti umani, anche attraverso la repressione attiva delle donne che non rispettano i codici relativi al velo. È inoltre responsabile degli arresti di donne a opera delle LEF nel corso delle proteste del luglio 2022. È responsabile di violenze, discriminazione, comportamenti crudeli e degradanti nonché detenzione arbitraria nei confronti di donne. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
173.	AZARPENDAR Abbas آذرپندار عباس	Luogo di nascita: Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co.; direttore regionale in Iran per Tiandy Technologies	Abbas Azarpendar è l'amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co., un intermediario fondamentale in Iran che fornisce alcune delle più avanzate apparecchiature di sorveglianza al governo iraniano. Durante le proteste che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Amini, in stato di fermo di polizia, a metà settembre 2022, le apparecchiature di Radis Vira Tejarat Co. sono state utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane, compresi il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), le forze Basij che operano sotto l'IRGC e le forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), per reprimere brutalmente le proteste avvenute a livello nazionale, il che ha portato alla tortura o alla morte di almeno 516 manifestanti, inclusi almeno 70 minori. Azarpendar è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023»;

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«13.	Ravin Academy آکادمی راوین	Luogo di registrazione: Teheran, Iran Data di registrazione: 2019 Numero di registrazione: 49135 Sede principale: Second Floor, No. 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighborhood, Teheran, Iran	Ravin Academy è una società di cibersicurezza con sede in Iran che fornisce istruzione e formazione in materia di cibersicurezza nel settore sia difensivo che offensivo, nonché addestramento di hacker. Inoltre, Ravin Academy opera per conto del ministero iraniano dell'intelligence (MOIS) e del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), sostenendoli nel reclutamento di hacker. Alcuni hacker addestrati presso la Ravin Academy hanno partecipato direttamente alla perturbazione delle comunicazioni dei manifestanti contro il regime iraniano, reprimendo in tal modo le proteste. Ravin Academy è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company شرکت سامان گستر سحاب پرداز با مسئولیت محدود alias Sahab Pardaz سحاب پرداز	Luogo di registrazione: Teheran, Iran Sede principale: Teheran, No. 22, Khorramshahr Street Teheran, North Shohvardi Street, Korramshahr Street, Number 24, Floor 1	Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company è una società con sede in Iran che presta servizi di filtraggio dei social media. Svolge attività di censura e sorveglianza per il governo dell'Iran (effettuate anche nel corso delle proteste del 2022) che vietano, limitano o criminalizzano l'esercizio della libertà di espressione o di riunione da parte dei cittadini iraniani, o che limitano l'accesso alla stampa o ai mezzi radiotelevisivi. Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
15.	Autorità di regolamentazione delle comunicazioni (Communication Regulation Authority - CRA) **سازمان رادیویی** ارتباطات و مقررات تنظیم alias Communication Regulation Authority	Luogo di registrazione: Teheran, Iran Entità associate: ministero iraniano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	L'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni (CRA) opera sotto l'autorità del ministero iraniano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La CRA esegue l'obbligo imposto dal governo iraniano di filtrare i contenuti internet mediante uno spyware denominato SIAM. Durante le proteste del 2022 la CRA ha utilizzato il proprio controllo dell'accesso a internet e dei telefoni cellulari per localizzare i manifestanti e creare un quadro dettagliato delle attività dei dissidenti e dei manifestanti affinché le autorità se ne avvalessero a loro discrezione. La CRA è pertanto responsabile di aver sostenuto la repressione di dimostranti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti e altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi. La CRA è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ستاد امر به معروف و نهی از منکر alias Ufficio per ordinare il bene e proibire il male; Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio; Setad-PV ستاد پو	Tipo di entità: istituzione governativa Luogo di registrazione: Iran Sede principale: Iran Persone associate: GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi, capo del Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male Altre entità associate: Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF)	Il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male è un'istituzione governativa responsabile della definizione e dell'applicazione nella società di modelli comportamentali eccessivamente severi. Nel 2022 il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ha svolto un ruolo determinante nella definizione di nuovi e più severi codici morali per le donne, che violano palesemente i loro diritti umani. Inoltre il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male ricopre un ruolo centrale nella predisposizione della sorveglianza delle donne e degli uomini che non rispettano tali codici e nell'imposizione di sanzioni spesso brutali nei loro confronti. Tali codici sono poi brutalmente applicati dalle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), inserite nell'elenco dell'UE, e più precisamente dalla polizia morale. Il Quartier generale per ordinare il bene e proibire il male è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Imen Sanat Zaman Fara Company شرکت ایمن صنعت زمان فرا	Indirizzo: Shahrak-e-Jafar Abad-e-Jangal Rd, Naseriyeh, Teheran, Iran; Number 16, Kolezar alley, Farsian Street, Shahid Rezaiee Street, Azadegan Autobahn, Teheran, Iran; Number 16, Gholshan 14, Golestan Boulevard, Negarestan Boulevard, Sham Abad, Teheran, Iran Tipo di entità: società privata Luogo di registrazione: Iran Data di registrazione: 2010 Documento d'identità nazionale n.: 103201991293 (Iran) Numero di registrazione: 369541 (Iran) Sede principale: Iran Persone associate: Mohammad Zandi Aliabadi, presidente del consiglio di amministrazione; Hossein Zandi Aliabadi, vicepresidente del consiglio di amministrazione; Fatemeh Haghshenas, amministratore delegato Altre entità associate: Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF)	Imen Sanat Zaman Fara Company è una società iraniana che fabbrica e importa apparecchiature di sicurezza per le forze di sicurezza iraniane. Le sue apparecchiature sono utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane per reprimere violentemente le proteste pacifiche, comprese le proteste a seguito della morte della ventiduenne Mahsa Amini nel 2022, il che ha portato alla tortura o alla morte di almeno 516 manifestanti, inclusi almeno 70 minori. Imen Sanat Zaman Fara Company è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	Forze speciali di polizia iraniane نیروی ویژه پاد وحشت alias NOPO; Forze speciali antiterrorismo iraniane; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Forze speciali dei guardiani della guida suprema; Forze speciali provinciali; Forza speciale antiterrorismo	Indirizzo: Iran Tipo di entità: forza di polizia Luogo di registrazione: Iran Sede principale di attività: Iran Persone associate: Mohsen Ebrahimi (comandante) Altre entità associate: Forze dell'unità speciale dell'Iran, Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF)	Le Forze speciali di polizia iraniane (NOPO) sono una sottodivisione delle Forze dell'unità speciale dell'Iran e delle Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF). Le NOPO sono un'unità altamente specializzata e addestrata, spesso interpellata per disperdere le proteste. Nel corso delle proteste del 2022 a seguito alla morte della ventiduenne Mahsa Amini, le NOPO hanno fatto ricorso a violenze eccessive e alla forza letale contro manifestanti disarmati, tra cui donne e minori, ad esempio sparando ai manifestanti con armi automatiche. Le Forze speciali di polizia iraniane (NOPO) sono pertanto responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
19.	Radis Vira Tejarat Co. شرکت رادیس ویرا تجارت	Indirizzo: Teheran, Pasdaran St., West Gilan St., No. 5, Unit 1, Corner of Mohed Dou Alley Tipo di entità: fornitore di servizi di sicurezza fisica, impresa privata Sede principale: Iran Persone associate: Abbas Azarpendar, amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co. E direttore regionale in Iran per Tiandy Technologies Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF) (clienti), Pars Ertebat Afzar Co (distributore)	Radis Vira Tejarat Co. è il rappresentante iraniano della società Tiandy Technologies. Il fatto che l'amministratore delegato di Radis Vira Tejarat Co., Abbas Azarpendar, sia anche direttore regionale in Iran per Tiandy Technologies illustra gli stretti legami che intercorrono tra le società. Radis Vira Tejarat Co. è un intermediario fondamentale in Iran che fornisce alcune delle più avanzate apparecchiature di sorveglianza al governo iraniano. Durante le proteste che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Amini in stato di fermo di polizia, a metà settembre 2022, le sue apparecchiature sono state utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane, compresi il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), le forze Basij che operano sotto l'IRGC e le forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (LEF), per reprimere brutalmente le proteste avvenute a livello nazionale, il che ha portato alla tortura o alla morte di almeno 516 manifestanti, inclusi almeno 70 minori. Radis Vira Tejarat Co. è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Corpo regionale Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Azerbaigian occidentale شهداء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Azerbaigian occidentale, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Azerbaigian occidentale, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia dell'Azerbaigian occidentale. Il Brigadier Generale Habib Shahsavari, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 il corpo regionale Shohada dell'IRGC ha condotto operazioni contro manifestanti nelle regioni curde dell'Iran. In particolare, a partire dal 15 novembre 2022 tali operazioni sono state condotte contro manifestanti nelle città di Piranshahr, Mahabad e Bukan dell'Azerbaigian occidentale. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato. Dal 15 novembre 2022 le operazioni dell'IRGC nelle città di Mahabad e Bukan hanno provocato la morte di almeno quattro e dodici persone, rispettivamente. Il corpo regionale Shohada dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
21.	Corpo regionale Hazrat Nabi Akram del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Kermanshah حضرت نبی اکرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Kermanshah, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Kermanshah, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Hazrat Nabi Akram del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Kermanshah. Il Brigadier Generale brigata Bahman Reyhani, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la provincia di Kermanshah ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. Il corpo regionale Hazrat Nabi Akram dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	Corpo regionale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Gilan قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Gilan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Gilan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Gilan. Il Brigadier Generale Mohammad Abdollahpour, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la provincia di Gilan ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. Il corpo regionale Quds dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
23.	Corpo regionale Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Mazandaran کربلای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Mazandaran, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Mazandaran, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Mazandaran. Il generale di brigata Siavash Moslemi, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 l'entità ha condotto operazioni contro i manifestanti nella provincia di Mazandaran. Nel corso di tali operazioni ha fatto ricorso a un uso sproporzionato della forza e della violenza contro i manifestanti. Il corpo regionale Karbala dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
24.	Corpo regionale Seyyed al-Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), provincia di Teheran الشهداء سيد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Teheran, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Teheran, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Seyyed al-Shohada del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Teheran. Il generale di brigata Ahmad Zulqadr, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la violenta repressione delle proteste nella provincia di Teheran da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, è stata particolarmente forte ed eccessiva. Il corpo regionale Seyyed al-Shohada dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
25.	Base operativa Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) كربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Iran sudoccidentale (province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad) Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	La base operativa (quartier generale regionale) Karbala del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nell'Iran sudoccidentale, nelle province di Khusestan, Lorestan e Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad. Il generale di brigata Ahmad Kadem, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 l'entità ha condotto operazioni contro i manifestanti, in particolare nelle province di Khusestan e Lorestan, incluso nella città di Khorramabad (Lorestan). Durante queste operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, utilizzando munizioni attive contro i manifestanti. La base operativa Karbala dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Base operativa Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	La base operativa Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) è il quartier generale regionale dell'IRGC nel sudest dell'Iran e controlla la provincia di Kerman e la provincia di Sistan e Baluchestan. Il generale di brigata Mohammad Karami, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. La provincia di Sistan e Baluchestan ha visto alcune delle più violente repressioni operate dalle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, nel corso delle proteste del 2022. Il 30 settembre 2022 la capitale di provincia Zahedan ha vissuto un "venerdì di sangue" quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su una protesta nata a Zahedan attorno alla preghiera del venerdì, utilizzando munizioni attive. Almeno 70 manifestanti sono deceduti in seguito a colpi di arma da fuoco. Da allora le violenze nei confronti dei partecipanti alle proteste successive sono continuate. La base operativa Quds dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
27.	Base operativa Najaf-e-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) الاشرف نجف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	La base operativa (quartier generale regionale) Najaf-e-Ashraf del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) controlla le province di Kermanshah, Hamedan e Ilam. Il generale di brigata Mohammad Nazar Azimi, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 la provincia di Kermanshah ha visto violente repressioni da parte delle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC. La base operativa Najaf-e-Ashraf dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Corpo regionale Valiasr del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Khuzestan عصر ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Khuzestan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Khuzestan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Valiasr del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Khuzestan. Il generale di brigata Hassan Shahvarpour, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Il corpo regionale Valiasr dell'IRGC è responsabile dei massacri di manifestanti in Khuzestan nel novembre 2020. Inoltre, nel corso delle proteste del 2022 in Iran, ha condotto operazioni contro i manifestanti, in particolare nella città di Izeh. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, causando la morte di manifestanti. Il corpo regionale Valiasr dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
29.	Corpo regionale Hazrat Abufazl del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Lorestan حضرت ابوالفضل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Lorestan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Lorestan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Hazrat Abufazl del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia di Lorestan. Durante le proteste del 2022 ha condotto operazioni contro i manifestanti nelle regioni curde dell'Iran. In particolare, sono state condotte operazioni nella città di Khorramabad nel Lorestan. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato, utilizzando munizioni attive contro i manifestanti. Il corpo regionale Hazrat Abufazl dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
30.	Corpo regionale Beit-al-Moqadas del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Kurdistan المقدس بيت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Kurdistan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Kurdistan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Beit-al-Moqadas del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) opera nella provincia del Kurdistan. Il Brigadier Generale Sadegh Hosseini, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. Durante le proteste del 2022 l'entità ha condotto operazioni contro i manifestanti nelle regioni curde dell'Iran. In particolare, a partire dal 15 novembre 2022 tali operazioni sono state condotte contro manifestanti nelle città del Kurdistan e nelle città dell'Azerbaigian occidentale Sanandaj, Kamyaran e Saqqez. Nel corso di tali operazioni le truppe dell'IRGC hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato. Dal 15 novembre 2022 le operazioni dell'IRGC nelle città di Sanandaj, Kamyaran e Saqqez hanno provocato la morte di almeno sette persone a Sanandaj, due persone a Kamyaran e due persone a Saqqez. Il corpo regionale Beit-al-Moqadas dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023
31.	Corpo regionale Salaman del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), Sistan e Baluchestan سلمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	Indirizzo: Sistan e Baluchestan, Iran Tipo di entità: unità militare del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Luogo di registrazione: Sistan e Baluchestan, Iran Sede principale di attività: Iran Altre entità associate: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	Il corpo regionale Salaman del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) controlla la provincia di Sistan e Baluchestan. Il generale di brigata Amanollah Garshasbi, inserito nell'elenco dell'UE, è il comandante di questa entità. La provincia di Sistan e Baluchestan ha visto alcune delle più violente repressioni operate dalle forze di sicurezza iraniane, compreso l'IRGC, nel corso delle proteste del 2022. Il 30 settembre 2022 la capitale di provincia Zahedan ha vissuto un "venerdì di sangue" quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su una protesta nata a Zahedan attorno alla preghiera del venerdì, utilizzando munizioni attive. Almeno 70 manifestanti sono deceduti in seguito a colpi di arma da fuoco. Da allora le violenze nei confronti dei partecipanti alle proteste sono continuate. Il corpo regionale Salaman dell'IRGC è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	23.1.2023».

REGOLAMENTO (UE) 2023/154 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio ([2]) limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

(2) Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022). Tale risoluzione amplia segnatamente l'ambito di applicazione delle deroghe all'embargo sulle armi e relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica diretti a taluni destinatari in Somalia.

(3) Il 23 gennaio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/160 ([3]), che modifica la decisione 2010/231/PESC per allinearla all'UNSCR 2662 (2022).

(4) Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1) l'articolo 2 bis è soppresso;

([1]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
([2]) Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).
([3]) Decisione (PESC) 2023/160, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. L'articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, destinati unicamente:

a) al sostegno del personale o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);

b) al sostegno o all'uso da parte della missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS) e dei suoi partner strategici, operanti unicamente nell'ambito del più recente concetto operativo strategico dell'Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l'ATMIS;

c) al sostegno delle attività di formazione e sostegno dell'Unione europea, della Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, così come di qualsiasi altra forza statale che opera nell'ambito del piano di transizione per la Somalia ovvero ha concluso con il governo federale somalo un accordo sullo status delle forze o un protocollo d'intesa ai fini dell'UNSCR 2662 (2022), a condizione che informi il comitato delle sanzioni della conclusione di siffatto accordo o protocollo, o all'utilizzo da parte di detti attori;

d) allo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali, a livello locale e nazionale, allo scopo di garantire la sicurezza della popolazione somala.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari per lo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali è subordinata alle condizioni seguenti:

a) per i beni e le tecnologie di cui all'allegato IV, assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ne ha ricevuto notifica dalla Somalia ovvero dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che eroga l'assistenza;

b) per i beni e le tecnologie di cui all'allegato V, notifica preliminare al comitato delle sanzioni a fini informativi, trasmessa con cinque giorni lavorativi d'anticipo dalla Somalia ovvero dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che eroga l'assistenza.

3. La notifica dell'Unione europea o dello Stato membro a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo riporta:

a) gli estremi del fabbricante e del fornitore degli armamenti e del materiale militare, compresi numeri di matricola;

b) una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;

c) data e luogo di consegna proposti; e

d) tutte le informazioni d'interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.

4. L'Unione europea o lo Stato membro che eroga assistenza in forma di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica in relazione a beni e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, con indicazione di: numeri matricola degli armamenti e del materiale connesso consegnati, informazioni relative alla spedizione, polizza di carico, manifesti di carico o distinte dei colli e luogo specifico di stoccaggio.

5. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

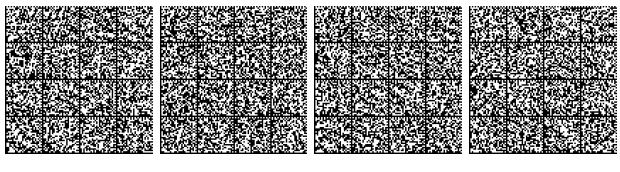

b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, regionale o subregionale.».

3) è aggiunto l'allegato IV conformemente all'allegato I del presente regolamento.

4) è aggiunto l'allegato V conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO I

È aggiunto l'allegato seguente:

«*ALLEGATO IV*

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

2. Armi di calibro superiore a 14,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).

3. Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.

4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.

5. Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso.

6. Congegni di mira con capacità di visione notturna superiore alla generazione 2.

7. Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.

8. "Navi" e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per "nave" si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).

9. Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).».

ALLEGATO II

È aggiunto l'allegato seguente:

«*ALLEGATO V*

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

1. Tutti i tipi di armi di calibro fino a 14,7 mm e relative munizioni.

2. RPG-7 e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.

3. Congegni di mira con capacità di visione notturna di generazione 2 o inferiore.

4. Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.

5. Piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101. 06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

6. Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.

7. Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.».

23CE0694

REGOLAMENTO (UE) 2023/155 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC [1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio [2] attua le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC.

(2) Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022) che estende segnatamente i criteri di designazione che presiedono alla determinazione delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive.

(3) La decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio [3] ha modificato la decisione 2010/231/PESC per recepirvi le modifiche apportate con l'UNSCR 2662 (2022).

(4) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:

a) sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

   i) la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

   ii) gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

   iii) gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS);

b) hanno violato l'embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

[1] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
[2] Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).
[3] Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

c) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

d) sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

e) sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;

f) sono associati ad Al-Shabaab; gli atti e le attività che indicano l'associazione della persona o entità ad Al-Shabaab comprendono:

   i) la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;

   ii) la fornitura, la vendita o il trasferiscono di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e

   iii) il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

23CE0695

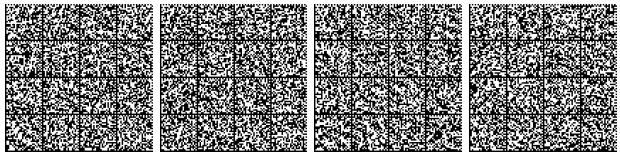

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/156 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ([1]), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2) In esito a un riesame è risultato opportuno modificare, nell'allegato I di tale regolamento, le motivazioni e le informazioni identificative relative a cinque persone e le informazioni identificative relative ad altre quattro persone.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

([1]) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 le seguenti voci della sezione A. «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2» sono così sostituite:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
«3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 4 marzo 1944 Carta d'identità: 05000799 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 24 giugno 1948 Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: 00104253 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore delegato di società agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 26 aprile 1950 Carta d'identità: 00178522 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 25 settembre 1955 Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: 05150331 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, presidente e direttore generale di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 18 settembre 1976 Carta d'identità: 05412560 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Najia JERIDI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 28 ottobre 1938 Carta d'identità: 02810614 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, figlio di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 30 agosto 1982 Carta d'identità: 08434380 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona; associata inoltre a Hayet Ben Ali (n. 33).
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina, francese Luogo di nascita: Parigi, Francia Data di nascita: 27 ottobre 1966 Carta d'identità: 05515496 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, direttore di società, figlio di Paulette HAZAT	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 28 agosto 1974 Ultimo indirizzo noto: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 - Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: 04622472 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, direttore commerciale, figlio di Leila DEROUICHE	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/157 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ([1]), in particolare l'articolo 23 *bis*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 23 *bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio e consentono loro di utilizzare un'autocertificazione per confermare la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella suddetta direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione ([2]) specifica le informazioni da includere nel documento amministrativo e nel documento di accompagnamento semplificato che devono fare riferimento al certificato o all'autocertificazione di cui sopra per la circolazione di merci a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ([3]).

(2) La direttiva 2008/118/CE è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 ([4]) con effetto dal 13 febbraio 2023. Il sistema informatizzato (il «sistema informatizzato») di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) è applicato per controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2020/262. La direttiva (UE) 2020/262 estende l'uso del sistema informatizzato al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e poi trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, come previsto al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262. Fino al 13 febbraio 2023 si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ([6]), in base al quale tali movimenti avvengono sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, il documento di accompagnamento semplificato. Con effetto da tale data, il regolamento (CEE) n. 3649/92 è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ([7]), e tali movimenti devono avvenire sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato che lo speditore presenta servendosi del sistema informatizzato. A decorrere da tale data, per motivi di chiarezza i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti alla direttiva (UE) 2020/262 e i riferimenti al documento di accompagnamento semplificato dovrebbero essere soppressi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

([1]) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).

([3]) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

([4]) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

([5]) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

([6]) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

([7]) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).

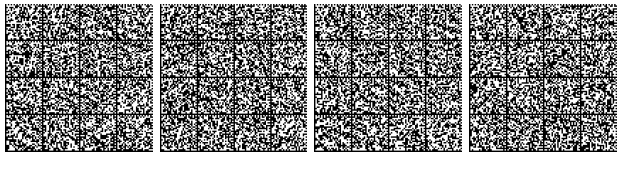

(3) La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati con il sistema informatizzato sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ([8]), che è sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 con effetto dal 13 febbraio 2023. Pertanto, per motivi di chiarezza, i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2022/1636.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

(5) Poiché l'ampliamento dell'uso del sistema informatizzato stabilito nella direttiva (UE) 2020/262 deve applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

"Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa";

b) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del riferimento al certificato nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*), le informazioni da includere nei documenti suddetti come indicato all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (**) sono le seguenti:

(*) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(**) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).";

(2) l'articolo 3 è soppresso;

(3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

"Requisiti per la compilazione dei documenti amministrativi in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa";

b) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l, come indicato nell'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: '*Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da*' seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:"»;

([8]) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) n. 2022/1636. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell'alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro."";

(4) l'articolo 6 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0697

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/158 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Prunus domestica* e *Prunus cerasifera* originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ([2]) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione ([3]) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3) A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figura il genere *Prunus* L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

(4) Il 18 ottobre 2019 l'Ucraina ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* La richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5) Il 17 maggio 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di *Prunus domestica* originarie dell'Ucraina ([4]). L'Autorità ha identificato *Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora* e *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi.

(6) *Lopholeucaspis japonica* figura nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([5]). *Erwinia amylovora* e *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* figurano rispettivamente nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato III e nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato IV di tale regolamento.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

([4]) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Prunus domestica* originarie dell'Ucraina. *EFSA Journal* 2022;20(6):7391, 76 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7) *Eotetranychus prunicola* non è ancora stato inserito nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, l'impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell'Unione non risulta significativo. Di conseguenza in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l'importazione.

(8) Sulla base del parere dell'Autorità il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina è considerato accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni per l'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(9) È pertanto opportuno che le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina non siano più considerate piante ad alto rischio.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(11) Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ([6]) dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([6]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 40.

ALLEGATO

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, seconda colonna della tabella, «Descrizione», la voce relativa a *Prunus* L. è sostituita dalla seguente:

«*Prunus* L., escluse le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina».

23CE0698

DECISIONE (PESC) 2023/159 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC, ([1]) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2) In esito a un riesame della decisione 2011/72/PESC è risultato opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, nell'allegato di detta decisione dovrebbero essere modificate le motivazioni e le informazioni identificative relative a cinque persone e le informazioni identificative relative ad altre quattro persone.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2024.

2. La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).

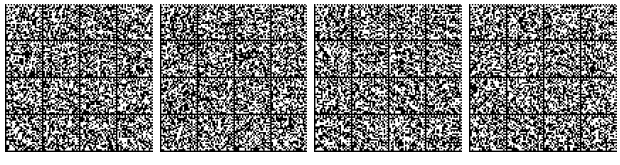

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2011/72/PESC le seguenti voci della sezione A. «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1» sono così sostituite:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
«3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 4 marzo 1944 Carta d'identità: 05000799 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 24 giugno 1948 Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: 00104253 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore delegato di società agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 26 aprile 1950 Carta d'identità: 00178522 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 25 settembre 1955 Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: 05150331 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, presidente e direttore generale di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 18 settembre 1976 Carta d'identità: 05412560 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Najia JERIDI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 28 ottobre 1938 Carta d'identità: 02810614 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, figlio di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 30 agosto 1982 Carta d'identità: 08434380 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona; associata inoltre a Hayet Ben Ali (n.33).
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina, francese Luogo di nascita: Parigi, Francia Data di nascita: 27 ottobre 1966 Carta d'identità: 05515496 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, direttore di società, figlio di Paulette HAZAT	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 28 agosto 1974 Ultimo indirizzo noto: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 - Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: 04622472 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, direttore commerciale, figlio di Leila DEROUICHE	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.».

DECISIONE (PESC) 2023/160 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC ([1]).

(2) Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022), che conferma l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e modifica l'applicazione di deroghe ed esenzioni relative alla consegna di armamenti e materiale connesso alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale. Tale risoluzione riafferma il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma inoltre le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati (IED) alla Somalia.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.

(4) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell'utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);

b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi partner strategici o dell'utilizzo da parte di tale missione e di tali partner, operanti unicamente nell'ambito del più recente concetto operativo strategico dell'Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l'ATMIS;

([1]) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell'Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, nonché tutte le altre forze statali che operano nell'ambito del piano di transizione per la Somalia o che hanno concluso un accordo sullo status delle forze o un memorandum d'intesa con il governo federale della Somalia ai fini della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite, a condizione che informino il comitato delle sanzioni in merito alla conclusione di tali accordi, o dell'utilizzo da parte di detti attori;

d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:

i) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell'approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;

ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni a fini informativi, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, presentata con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;

e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le autorità somale hanno la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, conformemente al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, i numeri di matricola, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le informazioni d'interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.»;

c) il paragrafo 4 *bis* è sostituito dal seguente:

«4 *bis*. La Somalia o lo Stato membro che effettua la fornitura o l'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che fornisce l'assistenza trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, inclusi i numeri di matricola degli armamenti e del materiale connesso di qualsiasi tipo oggetto della consegna, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.»;

d) il paragrafo 4 *ter* è soppresso;

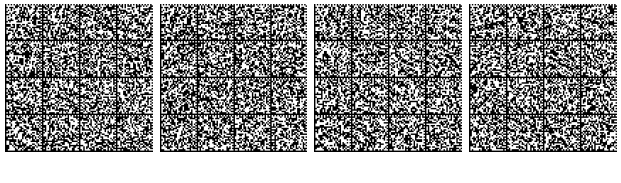

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l'uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), unicamente per lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. Le misure restrittive di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:

a) che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

i) la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

ii) gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

iii) gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l'ATMIS;

b) che hanno violato l'embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all'articolo 1;

c) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

d) che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

e) che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;

f) che sono associate ad Al-Shabaab o ad atti e attività che indicano che una persona o entità è associata ad Al-Shabaab compresi:

i) la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;

ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e

iii) il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.

2. L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato I.».

3) l'articolo 4 *bis* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4 bis*

Conformemente ai punti da 11 a 21 dell'UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le "Forze marittime congiunte", in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:

a) trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;

b) trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia;

c) trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal comitato delle sanzioni;

d) trasportino componenti di ordigni esplosivi improvvisati (*improvised explosive device* – IED) individuati nell'allegato C, parte I, della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite in violazione del divieto relativo ai componenti di IED.».

4) l'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

5) l'allegato III è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO I

«*ALLEGATO II*

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA D), PUNTO i)

1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

2. Armi di calibro superiore a 14,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).

3. Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.

4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.

5. Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso.

6. Congegni di mira con capacità di visione notturna superiore alla generazione 2.

7. Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.

8. "Navi" e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per "nave" si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).

9. Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).»

ALLEGATO II

«*ALLEGATO III*

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA d), PUNTO ii)

1. Tutti i tipi di armi di calibro fino a 14,7 mm e relative munizioni.

2. RPG-7 e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.

3. Congegni di mira con capacità di visione notturna di generazione 2 o inferiore.

4. Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.

5. Piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101,06 luglio 2008) o equivalenti nazionali.

6. Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.

7. Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.»

23CE0700

DECISIONE (PESC) 2023/161 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2021/649, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/649 ([1]).

(2) L'articolo 5 della decisione (PESC) 2021/649 stabilisce che la decisione cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, ossia il 20 maggio 2023.

(3) Il 23 settembre 2022 il segretariato del trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty* – ATT), responsabile dell'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2021/649, ha chiesto mediante lettera una proroga di cinque mesi a costo zero del periodo di attuazione di tale decisione. La proroga consentirebbe al segretariato dell'ATT di completare le attività di progetto di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2021/649, la cui attuazione ha risentito di ritardi nelle assunzioni e della pandemia di COVID-19.

(4) La proroga al 20 ottobre 2023 del periodo di attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2021/649 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/649,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2021/649, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La presente decisione cessa di produrre effetti il 20 ottobre 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 59).

23CE0701

DECISIONE (PESC) 2023/162 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 6 ottobre 2022, in occasione della riunione della Comunità politica europea tenutasi a Praga, la Repubblica d'Armenia e la Repubblica dell'Azerbaigian hanno riaffermato la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alla dichiarazione convenuta ad Alma Ata il 21 dicembre 1991, in cui entrambi gli Stati riconoscono reciprocamente l'integrità territoriale e la sovranità rispettive.

(2) In una lettera ricevuta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro degli Esteri della Repubblica d'Armenia ha invitato l'Unione a schierare una missione civile in Armenia nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

(3) Il 19 gennaio 2023 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un'eventuale missione civile in ambito PSDC in Armenia. È pertanto opportuno che sia istituita tale missione.

(4) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione in ambito PSDC in Armenia, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate conformemente all'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

(5) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall'Unione e alla partecipazione di Stati terzi alla missione.

(6) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione istituisce una missione civile dell'Unione europea in Armenia (EUMA) nell'ambito della PSDC.

2. L'EUMA fa parte del contributo dell'Unione, in quanto attore imparziale e credibile, alla creazione di un ambiente sicuro e stabile nelle zone di conflitto dell'Armenia, all'interno del quale il miglioramento della sicurezza umana e la normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul terreno consentiranno di compiere ulteriori progressi verso un potenziale accordo di pace.

Articolo 2

Mandato

1. L'obiettivo strategico dell'EUMA è contribuire a diminuire il numero di incidenti nelle zone di conflitto e di frontiera dell'Armenia, ridurre il livello dei rischi per la popolazione che vive in tali zone e contribuire in tal modo alla normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul terreno.

2. A tal fine, con modalità che confermano la sua credibilità quale attore imparziale, la missione contribuisce al rafforzamento della fiducia tra l'Armenia e l'Azerbaigian:

a) osservando mediante pattugliamenti sistematici e elaborando relazioni sulla situazione sul terreno ed eventuali incidenti connessi al conflitto al fine di garantire una conoscenza approfondita della situazione della sicurezza;

b) contribuendo alla sicurezza umana nelle zone di conflitto, tra l'altro con la raccolta di informazioni attraverso pattugliamenti ad hoc e l'elaborazione di relazioni sulle situazioni in cui, a causa delle conseguenze dirette o indirette del conflitto, la vita e i diritti umani fondamentali siano in pericolo;

c) sulla base delle attività di cui alle lettere a) e b) e mediante la sua presenza permanente e visibile sul terreno, contribuendo a rafforzare la fiducia tra le popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian e, ove possibile, tra le autorità di tali paesi, a sostegno della pace e della stabilità nella regione.

3. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell'ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell'elaborazione di relazioni della missione.

Articolo 3

Catena di comando e struttura

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, la missione dispone di una catena di comando unificata.

2. La missione si compone di un comando avente sede in Armenia.

3. La missione è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

Articolo 4

Comandante dell'operazione civile

1. Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile della missione. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta della missione.

2. Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'alto rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico della missione.

3. Il comandante dell'operazione civile garantisce l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'alto rappresentante.

5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del loro personale.

6. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

7. Se necessario, il comandante dell'operazione civile, i capi delle delegazioni dell'UE in Armenia e Azerbaigian, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia («RSUE») si consultano reciprocamente.

Articolo 5

Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità della missione ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.

2. Il capomissione rappresenta la missione per quanto di sua competenza.

3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica della missione, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.

5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità della missione.

Articolo 6

Personale

1. Il personale della missione è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.

3. La missione può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra la missione e i membri del personale interessati.

Articolo 7

Status della missione e del relativo personale

Lo status della missione e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine in conformità dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'alto rappresentante, e di modificare il piano operativo (OPLAN). I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina del capomissione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve relazioni dal comandante dell'operazione civile e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza, periodicamente e secondo necessità.

Articolo 9

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Armenia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 10

Sicurezza

1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della missione conformemente all'articolo 4.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4. Il personale della missione è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ([1]).

Articolo 11

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per la missione.

Articolo 12

Disposizioni giuridiche

La missione ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per i quattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione è pari a 8 103 590,82 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte della missione è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dalla missione. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali alla missione.

3. La missione è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 3, 4 e 5 e i requisiti operativi della missione.

4. La missione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetta al controllo della stessa, sulle attività finanziarie intraprese nell'ambito del loro accordo.

5. Le spese connesse alla missione sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 14

Strumento per il rafforzamento della fiducia

1. La missione dispone di uno strumento per il rafforzamento della fiducia per individuare e attuare progetti a sostegno del suo compito di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

2. Ove opportuno, tale cellula di progetto agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.

([1]) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

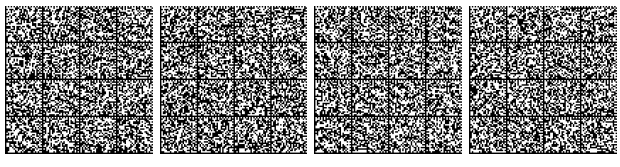

3. La missione è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni della missione in modo coerente, se il progetto è:

a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o

b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

4. La missione conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni della missione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni della missione nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

5. Il CPS approva l'accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

Articolo 15

Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

1. L'alto rappresentante garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di assistenza dell'Unione.

2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Armenia e con il RSUE al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Armenia. In particolare, il capomissione riceve orientamento politico dal capo della delegazione dell'Unione in Armenia per quanto riguarda le relazioni con le autorità dell'Armenia e dall'RSUE per quanto riguarda le relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian.

3. Inoltre, fatta salva la catena di comando, il capomissione tiene informato il capo delegazione in Azerbaigian in merito alle attività della missione e lo consulta su questioni pertinenti per l'Azerbaigian.

4. Il capomissione assicura il coordinamento con altri attori internazionali, ove opportuno.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni

1. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni classificate dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE.

2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'alto rappresentante e le competenti autorità dello Stato ospitante.

3. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ([2]).

([2]) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

4. L'alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.

Articolo 17

Avvio della missione

1. La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante dell'operazione civile della missione, non appena quest'ultima ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale.

2. Il nucleo avanzato della missione effettua i preparativi necessari per consentire alla missione di raggiungere la sua capacità operativa iniziale.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. Essa si applica per un periodo di due anni a decorrere dall'avvio della missione.

3. Il CPS effettua una valutazione strategica della missione e del suo mandato un anno dopo l'avvio di quest'ultima. Un riesame strategico della missione è effettuato in tempo utile prima della scadenza della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

23CE0702

REGOLAMENTO (UE) 2023/163 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2023

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza oxathiapiprolin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza DDT sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto.

(2) È stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza oxathiapiprolin utilizzata negli Stati Uniti sui mirtilli. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione nell'UE di tale prodotto.

(3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull'LMR proposto ([2]). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione a lungo termine a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([2]) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu.
«Parere motivato sulla fissazione di una tolleranza all'importazione per l'oxathiapiprolin nei mirtilli», *EFSA Journal* 2022;20(5):7347.

(6) In base al parere motivato e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la modifica degli LMR proposta è conforme alle prescrizioni del suddetto articolo.

(7) Per quanto riguarda il DDT, tale sostanza attiva è un inquinante organico persistente (POP) e, in quanto tale, l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari che lo contengono sono stati vietati dalla direttiva 83/131/CEE della Commissione ([3]). Nonostante il DDT non sia più utilizzato nell'Unione, esso può tuttavia ancora essere rilevato a livelli molto bassi in alcuni prodotti vegetali e animali a causa della sua persistenza nell'ambiente. Pertanto con il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione sono stati fissati gli LMR per il DDT in tutti i prodotti di origine vegetale e animale ([4]). Tale regolamento ha fissato a 1 mg/kg gli LMR per i prodotti di origine suina (che comprendono i cinghiali di allevamento) e l'LMR per gli animali terrestri selvatici (compresi i cinghiali) a 0,05 mg/kg.

(8) L'Autorità ha fornito alla Commissione dati di monitoraggio riguardanti il periodo compreso tra il 2016 e il 2020, dai quali risulta che residui di DDT sono presenti nei prodotti a base di cinghiale a livelli superiori all'attuale LMR per gli animali terrestri selvatici, ma nello stesso ordine di grandezza dell'attuale LMR fissato per i suini. Sulla base dei più recenti dati di monitoraggio, che riflettono livelli persistenti nell'ambiente, e al fine di garantire la coerenza delle misure di esecuzione adottate dagli Stati membri, è opportuno allineare l'LMR vigente per il DDT nei cinghiali all'LMR per tale sostanza nei suini.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Direttiva 83/131/CEE della Commissione, del 14 marzo 1983, recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 91 del 9.4.1983, pag. 35).

([4]) Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58 dell'1.3.2008, pag. 1).

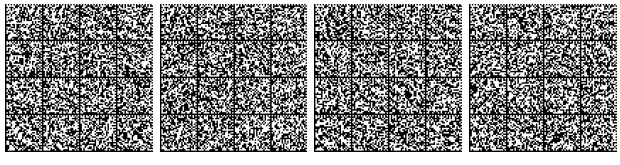

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze DDT e oxathiapiprolin sono sostituite dalle seguenti:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	**Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR** (a)	**DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa in DDT) (F)**	**Oxathiapiprolin**
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO**	0,05 (*)	
0110000	**Agrumi**		0,05
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	**Frutta a guscio**		0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	**Pomacee**		0,01 (*)
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole	(**)	
0130050	Nespole del Giappone	(**)	
0130990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0140000	**Drupacee**		0,01 (*)
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	**Bacche e piccola frutta**		
0151000	**a) Uve**		0,7
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	**b) Fragole**		0,01 (*)
0153000	**c) Frutti di piante arbustive**		
0153010	More di rovo		0,5
0153020	More selvatiche		0,01 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		0,5
0153990	Altri (2)		0,01 (*)
0154000	**d) Altra piccola frutta e bacche**		
0154010	Mirtilli		**0,5**
0154020	Mirtilli giganti americani		0,01 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		0,01 (*)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		0,01 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)	(**)	0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	(**)	0,01 (*)
0154070	Azzeruoli	(**)	0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	0,01 (*)
0154990	Altri (2)		0,01 (*)
0160000	**Frutta varia con**		0,01 (*)
0161000	**a) Frutta con buccia commestibile**		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole	(**)	
0161060	Cachi	(**)	
0161070	Jambul/jambolan	(**)	
0161990	Altri (2)		
0162000	**b) Frutti piccoli con buccia non commestibile**		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		

(1)	(2)	(3)	(4)
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	(**)	
0162050	Melastelle/cainette	(**)	
0162060	Cachi di Virginia	(**)	
0162990	Altri (2)		
0163000	**c) Frutti grandi con buccia non commestibile**		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia	(**)	
0163070	Guaiave/guave	(**)	
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	
0163100	Durian	(**)	
0163110	Anona/graviola/guanabana	(**)	
0163990	Altri (2)		
0200000	**ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI**	0,05 (*)	
0210000	**Ortaggi a radice e tubero**		0,01 (*)
0211000	**a) Patate**		
0212000	**b) Ortaggi a radice e tubero tropicali**		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root	(**)	
0212990	Altri (2)		
0213000	**c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero**		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		

(1)	(2)	(3)	(4)
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	**Ortaggi a bulbo**		
0220010	Aglio		0,04
0220020	Cipolle		0,04
0220030	Scalogni		0,04
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		2
0220990	Altri (2)		0,04
0230000	**Ortaggi a frutto**		
0231000	**a) Solanacee e malvacee**		
0231010	Pomodori		0,4
0231020	Peperoni		0,2
0231030	Melanzane		0,4
0231040	Gombi		0,2
0231990	Altri (2)		0,2
0232000	**b) Cucurbitacee con buccia commestibile**		0,2
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	**c) Cucurbitacee con buccia non commestibile**		0,2
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	**d) Mais dolce**		0,01 (*)
0239000	**e) Altri ortaggi a frutto**		0,01 (*)
0240000	**Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)**		
0241000	a) **Cavoli a infiorescenza**		1,5
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	**b) Cavoli a testa**		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		0,01 (*)
0242020	Cavoli cappucci		0,7
0242990	Altri (2)		0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0243000	**c) Cavoli a foglia**		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		9
0243020	Cavoli ricci		0,01 (*)
0243990	Altri (2)		0,01 (*)
0244000	**d) Cavoli rapa**		0,01 (*)
0250000	**Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili**		
0251000	**a) Lattughe e insalate**		5
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea	(**)	
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea	(**)	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	**b) Foglie di spinaci e simili**		15
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana	(**)	
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	**c) Foglie di vite e foglie di specie simili**	(**)	40
0254000	**d) Crescione acquatico**		0,01 (*)
0255000	**e) Cicoria Witloof/cicoria belga**		0,01 (*)
0256000	**f) Erbe fresche e fiori commestibili**		
0256010	Cerfoglio		0,02 (*)
0256020	Erba cipollina		0,02 (*)
0256030	Foglie di sedano		0,02 (*)
0256040	Prezzemolo		0,02 (*)
0256050	Salvia	(**)	0,02 (*)
0256060	Rosmarino	(**)	0,02 (*)
0256070	Timo	(**)	0,02 (*)
0256080	Basilico e fiori commestibili	(**)	10
0256090	Foglie di alloro/lauro	(**)	0,02 (*)
0256100	Dragoncello	(**)	0,02 (*)
0256990	Altri (2)		0,02 (*)

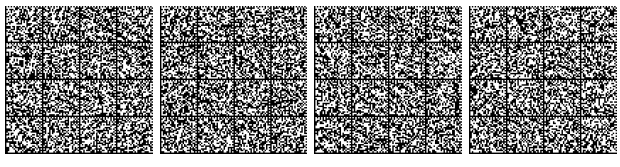

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Legumi**		
0260010	Fagioli (con baccello)		0,01 (*)
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)		1
0260040	Piselli (senza baccello)		0,01 (*)
0260050	Lenticchie		0,01 (*)
0260990	Altri (2)		0,01 (*)
0270000	**Ortaggi a stelo**		
0270010	Asparagi		2
0270020	Cardi		0,01 (*)
0270030	Sedani		0,01 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		0,01 (*)
0270050	Carciofi		0,01 (*)
0270060	Porri		2
0270070	Rabarbaro		0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	(**)	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	(**)	0,01 (*)
0270990	Altri (2)		0,01 (*)
0280000	**Funghi, muschi e licheni**		0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	**Alghe e organismi procarioti**	(**)	0,01 (*)
0300000	**LEGUMI SECCHI**	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	**SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI**	0,05 (*)	0,01 (*)
0401000	**Semi oleaginosi**		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		

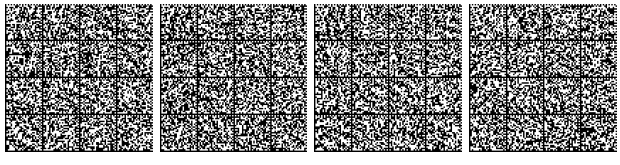

(1)	(2)	(3)	(4)
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo	(**)	
0401120	Semi di borragine	(**)	
0401130	Semi di camelina/dorella	(**)	
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino	(**)	
0401990	Altri (2)		
0402000	**Frutti oleaginosi**		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma	(**)	
0402030	Frutti di palma	(**)	
0402040	Capoc	(**)	
0402990	Altri (2)		
0500000	**CEREALI**	0,05 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	**TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE**		
0610000	**Tè**	0,2 (*)	0,05 (*)
0620000	**Chicchi di caffè**	(**)	0,05 (*)
0630000	**Infusioni di erbe da**		
0631000	**a) Fiori**	(**)	0,05 (*)
0631010	Camomilla	(**)	
0631020	Ibisco/rosella	(**)	
0631030	Rosa	(**)	
0631040	Gelsomino	(**)	
0631050	Tiglio	(**)	
0631990	Altri (2)	(**)	
0632000	b) **Foglie ed erbe**	(**)	0,05 (*)
0632010	Fragola	(**)	

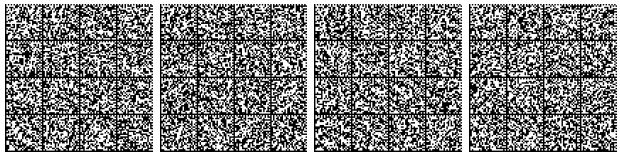

(1)	(2)	(3)	(4)
0632020	Rooibos	(**)	
0632030	Mate	(**)	
0632990	Altri (2)	(**)	
0633000	**c) Radici**	(**)	
0633010	Valeriana	(**)	0,05 (*)
0633020	Ginseng	(**)	0,15
0633990	Altri (2)	(**)	0,05 (*)
0639000	**d) Altre parti della pianta**	(**)	0,05 (*)
0640000	**Semi di cacao**	(**)	0,05 (*)
0650000	**Carrube/pane di san Giovanni**	(**)	0,05 (*)
0700000	**LUPPOLO**	0,05 (*)	8
0800000	**SPEZIE**	**(**)**	
0810000	**Semi**	(**)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	(**)	
0810020	Grano nero/cumino nero	(**)	
0810030	Sedano	(**)	
0810040	Coriandolo	(**)	
0810050	Cumino	(**)	
0810060	Aneto	(**)	
0810070	Finocchio	(**)	
0810080	Fieno greco	(**)	
0810090	Noce moscata	(**)	
0810990	Altri (2)	(**)	
0820000	**Frutta**	(**)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	(**)	
0820020	Pepe di Sichuan	(**)	
0820030	Carvi	(**)	
0820040	Cardamomo	(**)	
0820050	Bacche di ginepro	(**)	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	(**)	
0820070	Vaniglia	(**)	
0820080	Tamarindo	(**)	
0820990	Altri (2)	(**)	
0830000	**Spezie da corteccia**	(**)	0,05 (*)
0830010	Cannella	(**)	
0830990	Altri (2)	(**)	
0840000	**Spezie da radici e rizomi**	**(**)**	
0840010	Liquirizia	(**)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	**(**)**	

(1)	(2)	(3)	(4)
0840030	Curcuma	(**)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	(**)	
0840990	Altri (2)	(**)	0,05 (*)
0850000	**Spezie da boccioli**	(**)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	
0850020	Capperi	(**)	
0850990	Altri (2)	(**)	
0860000	**Spezie da pistilli di fiori**	(**)	0,05 (*)
0860010	Zafferano	(**)	
0860990	Altri (2)	(**)	
0870000	**Spezie da arilli**	(**)	0,05 (*)
0870010	Macis	(**)	
0870990	Altri (2)	(**)	
0900000	**PIANTE DA ZUCCHERO**	(**)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	(**)	
0900020	Canne da zucchero	(**)	
0900030	Radici di cicoria	(**)	
0900990	Altri (2)	(**)	
1000000	**PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI**		
1010000	**Prodotti ottenuti da**	1	0,01 (*)
1011000	**a) Suini**		
1011010	Muscolo		
1011020	Grasso		
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990	Altri (2)		
1012000	**b) Bovini**		
1012010	Muscolo		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Rene		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990	Altri (2)		
1013000	**c) Ovini**		
1013010	Muscolo		
1013020	Grasso		

(1)	(2)	(3)	(4)
1013030	Fegato		
1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990	Altri (2)		
1014000	**d) Caprini**		
1014010	Muscolo		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990	Altri (2)		
1015000	**e) Equidi**	(**)	
1015010	Muscolo	(**)	
1015020	Grasso	(**)	
1015030	Fegato	(**)	
1015040	Rene	(**)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(**)	
1015990	Altri (2)	(**)	
1016000	**f) Pollame**		
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		
1017000	**g) Altri animali terrestri d'allevamento**	(**)	
1017010	Muscolo	(**)	
1017020	Grasso	(**)	
1017030	Fegato	(**)	
1017040	Rene	(**)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(**)	
1017990	Altri (2)	(**)	
1020000	**Latte**	0,04	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		

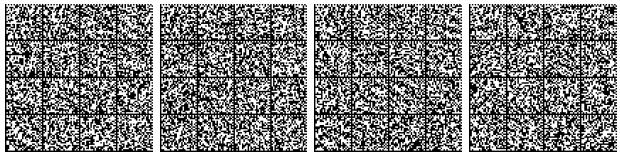

(1)	(2)	(3)	(4)
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	**Uova di volatili**	0,05	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre	(**)	
1030030	Oche	(**)	
1030040	Quaglie	(**)	
1030990	Altri (2)	(**)	
1040000	**Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)**	(**)	0,05 (*)
1050000	**Anfibi e rettili**	(**)	0,01 (*)
1060000	**Animali invertebrati terrestri**	(**)	0,01 (*)
1070000	**Animali vertebrati terrestri selvatici**	(**)(+)	0,01 (*)
1100000	**PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)**		
1200000	**PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)**		
1300000	**PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)**		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) Combinazione di antiparassitario e numero di codice al quale si applicano gli LMR di cui all'allegato III, parte B.
(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa in DDT) (F)

(F) Liposolubile
Per i cinghiali si applica lo stesso LMR applicato ai suini.

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici»;

2) nell'allegato III, parte B, la colonna relativa alla sostanza DDT è sostituita dalla seguente:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	**Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR** (a)	**DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa in DDT)(F)**
(1)	(2)	(3)
0130040	Nespole	0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,05 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,05 (*)
0154070	Azzeruoli	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)
0161060	Cachi	0,05 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,05 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,05 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,05 (*)
0212040	Maranta/arrow root	0,05 (*)
0251050	Barbarea	0,05 (*)
0251070	Senape juncea	0,05 (*)
0252020	Portulaca/porcellana	0,05 (*)
0253000	**c) Foglie di vite e foglie di specie simili**	0,05 (*)
0256050	Salvia	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	0,05 (*)
0256070	Timo	0,05 (*)
0256080	Basilico e fiori commestibili	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)
0290000	**Alghe e organismi procarioti**	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)
0402020	Semi di palma	0,05 (*)
0402030	Frutti di palma	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,05 (*)
0620000	**Chicchi di caffè**	1
0630000	**Infusioni di erbe da**	
0631000	**a) Fiori**	0,5
0631010	Camomilla	0,5

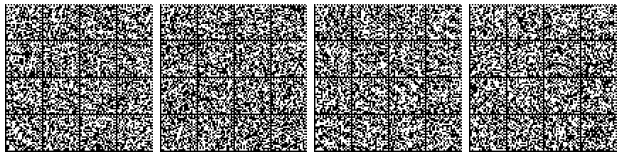

(1)	(2)	(3)
0631020	Ibisco/rosella	0,5
0631030	Rosa	0,5
0631040	Gelsomino	0,5
0631050	Tiglio	0,5
0631990	Altri (2)	0,5
0632000	**b) Foglie ed erbe**	0,5
0632010	Fragola	0,5
0632020	Rooibos	0,5
0632030	Mate	0,5
0632990	Altri (2)	0,5
0633000	**c) Radici**	0,5
0633010	Valeriana	0,5
0633020	Ginseng	0,5
0633990	Altri (2)	0,5
0639000	**d) Altre parti della pianta**	0,2
0640000	**Semi di cacao**	0,5
0650000	**Carrube/pane di san Giovanni**	0,2
0800000	**SPEZIE**	
0810000	**Semi**	1
0810010	Anice verde	1
0810020	Grano nero/cumino nero	1
0810030	Sedano	1
0810040	Coriandolo	1
0810050	Cumino	1
0810060	Aneto	1
0810070	Finocchio	1
0810080	Fieno greco	1
0810090	Noce moscata	1
0810990	Altri (2)	1
0820000	**Frutta**	1
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	1
0820020	Pepe di Sichuan	1
0820030	Carvi	1
0820040	Cardamomo	1
0820050	Bacche di ginepro	1
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	1
0820070	Vaniglia	1
0820080	Tamarindo	1
0820990	Altri (2)	1

(1)	(2)	(3)
0830000	**Spezie da corteccia**	1
0830010	Cannella	1
0830990	Altri (2)	1
0840000	**Spezie da radici e rizomi**	
0840010	Liquirizia	1
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	1
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	1
0850000	**Spezie da boccioli**	1
0850010	Chiodi di garofano	1
0850020	Capperi	1
0850990	Altri (2)	1
0860000	**Spezie da pistilli di fiori**	1
0860010	Zafferano	1
0860990	Altri (2)	1
0870000	**Spezie da arilli**	1
0870010	Macis	1
0870990	Altri (2)	1
0900000	**PIANTE DA ZUCCHERO**	0,05 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	0,05 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)
0900990	Altri (2)	0,05 (*)
1015000	**e) Equidi**	1
1015010	Muscolo	1
1015020	Grasso	1
1015030	Fegato	1
1015040	Rene	1
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	1
1015990	Altri (2)	1
1017000	**g) Altri animali terrestri d'allevamento**	1
1017010	Muscolo	1
1017020	Grasso	1
1017030	Fegato	1
1017040	Rene	1
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	1
1017990	Altri (2)	1
1030020	Anatre	0,05

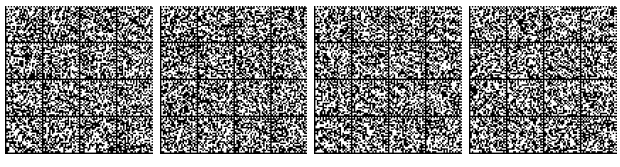

(1)	(2)	(3)
1030030	Oche	0,05
1030040	Quaglie	0,05
1030990	Altri (2)	0,05
1040000	**Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)**	0,05
1050000	**Anfibi e rettili**	0,05
1060000	**Animali invertebrati terrestri**	0,05
1070000	**Animali vertebrati terrestri selvatici**	0,05**(+)**

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa in DDT)(F)

(F) Liposolubile
Per i cinghiali si applica lo stesso LMR applicato ai suini.
1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici».

23CE0703

DECISIONE (PESC) 2023/164 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 gennaio 2023

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (EUMA/1/2023)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) ([1]), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione (PESC) 2023/162, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza, in conformità dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni pertinenti in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUMA, comprese le decisioni relative alla nomina del capomissione.

(2) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Markus RITTER sia nominato capomissione.

(3) È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del capomissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Markus RITTER è nominato capo della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) dal 24 gennaio 2023 al 20 febbraio 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2023

Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK

([1]) GU L 22 del 24.1.2023, pag. 29.

23CE0704

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/165 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023)39]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa».

(2) L'obiettivo generale dell'iniziativa così come formulato dagli organizzatori è: «Nell'ambito delle competenze concorrenti dell'UE — definite all'interno del settore "Giustizia, Libertà, Sicurezza", ove l'articolo 78 TFUE richiama le competenze sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo ed all'immigrazione — si chiede l'adozione di strumenti normativi adeguati affinché sia applicato in via effettiva l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e sia bandito l'uso della violenza, della tortura e di trattamenti inumani e degradanti nel controllo delle frontiere dello spazio UE e all'interno dei paesi terzi con i quali le istituzioni europee o uno o più Stati membri hanno stretto accordi volti a contenere l'ingresso in Europa di migranti o richiedenti asilo, nonché all'interno degli stessi Stati membri nella gestione dell'accoglienza, prevedendo sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti».

(3) Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, sugli obiettivi e sul contesto dell'iniziativa. Gli organizzatori sostengono che, negli ultimi anni, si è assistito nei confronti dei migranti a un'escalation di violenza denunciata nei rapporti di organizzazioni quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Amnesty International e Human Rights Watch. Chiedono un intervento dell'UE nell'ambito delle sue competenze concorrenti, volto a porre fine a tali presunte violazioni dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente: «1) all'ingresso nello spazio comune europeo attraverso la regolamentazione dell'attività di controllo delle frontiere e previsione di sanzioni specifiche per i paesi che violino apertamente il divieto dell'uso della violenza, della tortura e di trattamenti inumani e degradanti; 2) all'interno di paesi terzi, fuori dall'UE, nell'ambito di operazioni volte alla cosiddetta "esternalizzazione delle frontiere" europee attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i paesi membri che concludano accordi che non prevedano il controllo del rispetto dell'articolo 4; 3) nella definizione degli standard di accoglienza all'interno dello spazio dei paesi europei per tutto il periodo di permanenza sul territorio attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i paesi che si rendano protagonisti con i propri organismi e/o le proprie forze dell'ordine di violazioni dei diritti delle persone migranti o richiedenti asilo».

(4) Così come formulato, l'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di istituire un quadro teso a garantire il rispetto del divieto della violenza e dei trattamenti inumani e degradanti sancito dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali in relazione alla politica dell'Unione in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione. Nella misura in cui l'iniziativa persegue tale obiettivo in relazione ai controlli alle frontiere, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, TFUE. Nella misura in cui l'iniziativa persegue tale obiettivo in relazione alla politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE. Nella misura in cui l'iniziativa persegue tale obiettivo in relazione alla politica comune dell'immigrazione, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, TFUE.

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(5) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. È stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione dell'iniziativa.

(8) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa».

(10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa».

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa», rappresentato da Marco CIURCINA e Maria Cristina FRANCESCONI in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente

23CE0705

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/166 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2022

recante rettifica della versione in lingua francese dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 853/2004 contiene un errore nell'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 18, lettera a), punto ii), per quanto riguarda l'assenza di un obbligo di svuotare, scottare o pulire gli stomachi.

(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 853/2004. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0706

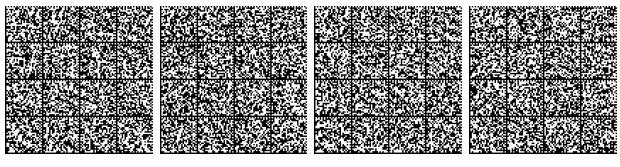

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/167 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/256 che adotta una programmazione a rotazione pluriennale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione ([2]) ha adottato una programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 dal 2021 al 2028.

2) Al fine di garantire che la programmazione a rotazione pluriennale sia efficace e coerente con le esigenze degli utenti, è necessario adeguarla specificando il tema ad hoc che sarà oggetto del modulo ad hoc per il 2025 dell'indagine europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), poiché tale tema non era noto al momento dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2020/256.

3) Gli adeguamenti della programmazione a rotazione pluriennale devono entrare in vigore non più tardi di 24 mesi prima dell'inizio di ogni periodo di rilevazione dei dati, come specificato nella programmazione per le rilevazioni di dati con periodicità annuale o infrannuale.

4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/256,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/256 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2022.

([1]) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale (GU L 54 del 26.2.2020, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/256, la parte B è sostituita dalla seguente:

«**Parte B**: Periodicità di rilevazione dei dati per i domini a periodicità plurima

Domini	Gruppi (acronimi)	Anni di rilevazione dei dati							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forze di lavoro	Trimestrale (LFQ)	Ogni trimestre	Ogni trimestre	Ogni trimestre	Ogni trimestre	Ogni trimestre	Ogni trimestre	Ogni trimestre	Ogni trimestre
	Annuale (LFY)	X	X	X	X	X	X	X	X
	"Motivi della migrazione" e "organizzazione dei tempi di lavoro" (LF2YA)	X		X		X		X	
	"Partecipazione all'istruzione e alla formazione formale e non formale (12 mesi) ", "disabilità e altri elementi del modulo minimo europeo sulla salute» e "elementi del modulo minimo europeo sulla salute" (LF2YB)		X		X		X		X
	Situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli (LF8YA)	X							
	Pensioni e partecipazione al mercato del lavoro (LF8YB)			X					
	"Giovani nel mercato del lavoro" e "livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l'interruzione o l'abbandono dell'istruzione" (LF8YC)				X				
	Conciliazione tra vita familiare e professionale (LF8YD)					X			
	Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro (LF8YE)							X	
	Infortuni sul lavoro e problemi di salute connessi all'attività lavorativa (LF8YF)								X
	Tema ad hoc: competenze professionali		X						
	Tema ad hoc (da definire successivamente)						X		

Domini	Gruppi (acronimi)	Anni di rilevazione dei dati							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Reddito e condizioni di vita	Annuale (ILCY)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Minori (ILC3YA)	X			X			X	
	Salute (ILC3YB)		X			X			X
	Mercato del lavoro e abitazione (ILC3YC)			X			X		
	Qualità della vita (ILC6YA)		X						X».
	Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi e delle difficoltà abitative (ILC6YB)			X					
	Accesso ai servizi (ILC6YC)				X				
	Sovraindebitamento, consumi e patrimonio (ILC6YD)						X		
	Tema ad hoc: soluzioni abitative e condizioni dei minori all'interno di famiglie separate o ricostituite	X							
	Tema ad hoc: efficienza energetica delle famiglie			X					
	Tema ad hoc: energia e ambiente					X			
	Tema ad hoc (da definire successivamente)							X»	

23CE0707

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/168 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2023

che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ([1]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) costituisce, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1147 ([3]), (UE) 2021/1148 e (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo del Consiglio ([4]) («regolamenti specifici relativi a ciascun fondo») che istituiscono rispettivamente il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il Fondo Sicurezza interna, un quadro di finanziamento dell'Unione per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare dell'articolo 41, paragrafo 7, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale in materia di performance per ogni programma in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

(3) Al fine di garantire condizioni uniformi di presentazione delle relazioni annuali, e per assicurare che le informazioni trasmesse alla Commissione siano coerenti e comparabili, il regolamento (UE) 2021/1148 afferma la necessità di stabilire, mediante atto di esecuzione, un modello di relazione annuale in materia di performance.

(4) A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non partecipa al regolamento (UE) 2021/1148. L'Irlanda non è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(5) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha recepito il regolamento (UE) 2021/1148 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

([1]) GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48.

([2]) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

([3]) Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([5]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([6]).

(7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi all'Islanda e alla Norvegia solo una volta concluse tali intese.

(8) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([7]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([8])

(9) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione della Svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni del suo accordo di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi alla Svizzera solo una volta concluse tali intese.

(10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([9]), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([10])

(11) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni del suo accordo di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi al Liechtenstein solo una volta concluse tali intese.

(12) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento e per garantire che non vi siano ritardi nell'attuazione dei programmi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

---

([5]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

([6]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

([7]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

([8]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

([9]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

([10]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

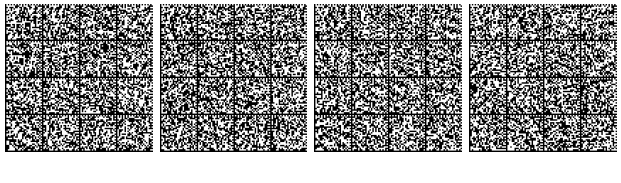

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relative allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di cui all'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1148.

Il modello figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

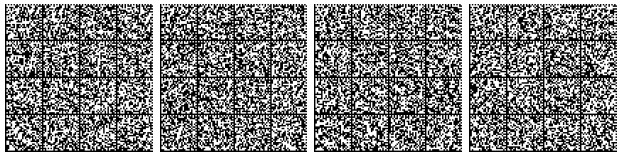

ALLEGATO

Modello di relazione annuale degli Stati membri alla Commissione in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1148

IDENTIFICAZIONE

CCI	
Titolo	
Versione	
Periodo contabile	
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza	

1. **Performance**

1.1. *Progressi compiuti nell'attuazione - articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1148*

Per ciascun obiettivo specifico, riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi stabiliti, tenuto conto dei dati più recenti per il periodo contabile, secondo quanto disposto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060. Si tratta dei dati cumulativi forniti entro il 31 luglio dell'anno precedente l'anno di trasmissione della relazione.

Nell'ambito di ciascun obiettivo specifico, le informazioni sui progressi compiuti andrebbero preferibilmente strutturate in funzione delle misure di attuazione, delle azioni indicative e dei risultati auspicati individuati nel programma.

Descrivere le misure disposte e le attività pertinenti connesse all'attuazione del partenariato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.2. *Questioni che incidono sulla performance - articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1148*

Per ciascun obiettivo specifico, descrivere tutte le questioni che hanno inciso sulla performance del programma durante il periodo contabile e le eventuali misure adottate per farvi fronte.

Ove possibile e pertinente, distinguere tra le questioni riguardanti:

— la sottostima dei risultati conseguiti ([1]);

— la fissazione dei target finali ([2]);

— ritardi procedurali e capacità amministrativa ([3]);

([1]) Situazione in cui esiste un divario tra il tasso nominale di conseguimento del target finale misurato dagli indicatori e gli effettivi progressi compiuti nell'attuazione. Una sottostima degli output e dei risultati potrebbe ad esempio essere dovuta a problemi legati allo sviluppo del sistema informatico, a operazioni in corso per le quali gli output e i risultati non sono ancora stati acquisiti, a problemi relativi alla raccolta dei dati e conseguente rendicontazione lenta o incompleta ecc.

([2]) Situazione in cui il basso tasso di conseguimento dei target finali non è dovuto tanto alla lentezza dei progressi quanto a una fissazione errata o non realistica dei target stessi. Un esempio sono gli insegnamenti tratti in relazione alla definizione della metodologia per la fissazione dei target finali: ipotesi sbagliate o incomplete o problemi con i valori dei parametri di riferimento selezionati, e le eventuali modifiche previste.

([3]) Ad es. questioni relative alle procedure di appalto, alle procedure di audit, alla mancanza di risorse a livello di autorità di gestione, oppure un ritardo imprevisto nell'adozione del programma ecc.

— cambiamenti di contesto ([4]);

— l'elaborazione e/o l'attuazione delle operazioni ([5]), e

— qualsiasi altro aspetto.

Descrivere ogni eventuale cambiamento di strategia o degli obiettivi nazionali o altro fattore che possa portare a cambiamenti futuri, come pure le modifiche che i cambiamenti hanno prodotto nei target finali stimati secondo la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Includere informazioni su eventuali pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che sono connesse all'attuazione dello Strumento.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.3. *Misure di attenuazione specifiche*

Se pertinente, descrivere brevemente in che modo le attività del programma hanno contribuito ad attenuare gli effetti di eventuali cambiamenti rilevanti e improvvisi della pressione sulla gestione delle frontiere esterne, derivanti da un deterioramento imprevisto della situazione socioeconomica o politica di paesi terzi. Ove possibile, fare riferimento al volume delle risorse riassegnate a tal fine e ai relativi output e risultati conseguiti.

Prestare particolare attenzione alle attività svolte per attenuare gli effetti di tali cambiamenti improvvisi e i cui risultati conseguiti potrebbero non essere pienamente rilevati dagli indicatori comuni di output e di risultato.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

1.4. *Sostegno operativo - articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1148*

Se durante il periodo contabile è stato usato il sostegno operativo, descrivere in che modo tale sostegno ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dello Strumento ([6]).

Precisare se il sostegno operativo è stato utilizzato per il funzionamento e la manutenzione di sistemi IT su larga scala, compreso il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Se il costo ammissibile totale cumulativo del sostegno operativo per le operazioni selezionate per il sostegno supera il 33 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, spiegarne i motivi. Se poi vi è il rischio che la soglia venga superata entro la fine del periodo di programmazione, descrivere le misure previste per porvi rimedio.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

([4]) Ad es. dei fattori socioeconomici o politici, del contesto normativo ecc.

([5]) Ad es. problemi legati all'ambito di applicazione dell'azione (tra cui i criteri di ammissibilità), scarso interesse dei beneficiari o dei partecipanti, eventuali scostamenti nell'attuazione dell'azione ecc.

([6]) Se pertinente, fare riferimento alle informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1148 e disponibili in esito alle valutazioni Schengen svolte in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27), e del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1). Analogamente, se pertinente, fare riferimento alle valutazioni delle vulnerabilità effettuate in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1), e anche alle raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni delle vulnerabilità e alle raccomandazioni collegate.

1.5. *Azioni specifiche* ([7])

Descrivere i principali risultati delle azioni specifiche realizzate durante il periodo contabile e il modo in cui hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del programma e all'apporto di valore aggiunto dell'Unione ([8]).

Descrivere in che modo sono progredite le singole azioni, sia dal punto di vista procedurale ([9]) sia operativo ([10]), ed evidenziare tutte le questioni aventi incidenza sulla loro performance, in particolare il rischio di sottoesecuzione degli stanziamenti.

Se pertinente, suddividere le informazioni a livello di progetto. Se si prevede uno scostamento dalla pianificazione originaria, spiegarne i motivi, descrivere le eventuali azioni adottate per porvi rimedio e fornire il calendario riveduto.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

Inserire nella tabella che segue i dettagli di tutte le azioni specifiche nazionali attuate nell'ambito del programma. La rendicontazione relativa alle azioni specifiche transnazionali dovrebbe essere coerente con l'opzione di rendicontazione prescelta ([11]).

Obiettivo specifico	Denominazione/ Numero di riferimento dell'azione	Beneficiario	Periodo di attuazione	Costo ammissibile([1])	Spese ammissibili ([2])	Progressi rispetto ai pertinenti indicatori comuni e/o specifici per programma ([3])	
						Output	Risultato

([1]) Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.
([2]) Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all'autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.
([3]) Se le azioni specifiche costituiscono un'integrazione di operazioni precedenti e non vi sono apposite modalità di sorveglianza, indicare gli output e i risultati in modo proporzionale.

1.6. *ETIAS - articolo 29, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1148*

Fornire informazioni sulle spese in conformità dell'articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) incluse nei conti a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060, secondo le rubriche riportate nella tabella in appresso.

Tipo di costo	Spese nel periodo contabile
Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240	
Sistemi IT su larga scala -Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240	

([7]) Nel caso di azioni specifiche di natura transnazionale, l'ambito di applicazione di questa sezione varia a seconda della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità fra gli Stati membri capifila e gli altri Stati membri partecipanti come pure della scelta del metodo di rendicontazione. È quanto indica la nota della Commissione del 14 febbraio 2022 – Azioni specifiche transnazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) – Accordi fra partner (Ares (2022)1060102).
([8]) Con «valore aggiunto dell'Unione» si intende la produzione di risultati che vanno oltre quanto sarebbe stato conseguito dall'azione individuale dei singoli Stati membri.
([9]) Ad es. in relazione ad attività di appalto o altre misure preparatorie.
([10]) Ad es. in termini di risultati tangibili, output, risultati ecc.
([11]) Come indicato nella nota della Commissione del 14 febbraio 2022 (Ares (2022)1060102).
([12]) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

1.7. *Solo nel 2024: proseguimento dei progetti - articolo 33, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1148*

Riferire di eventuali progetti proseguiti dopo il 1º gennaio 2021, selezionati e avviati a norma del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]), in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

2. **Complementarità**

2.1. *Complementarità con altri fondi dell'Unione - articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1148*

Descrivere la complementarità e, se del caso, le sinergie raggiunte durante il periodo contabile fra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il Fondo Sicurezza interna, il Fondo asilo, migrazione e integrazione, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione ([15]) oppure in relazione a operazioni marittime di carattere multifunzionale.

Descrivere anche la complementarità delle attività svolte dal punto di vista del rafforzamento della cooperazione inter-agenzia ([16]), compresa la cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con le autorità nazionali competenti.

Prestare particolare attenzione:

— alla complementarità con gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per le azioni intraprese in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, sottolineando gli aspetti coerenti con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell'Unione;

— al ricorso ai meccanismi di facilitazione, come le disposizioni organizzative e procedurali esistenti che contribuiscono a realizzare sinergie e complementarità, e a qualsiasi azione intrapresa per migliorarli durante il periodo contabile.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

2.2. *Attrezzature multifunzionali e sistemi TIC - articolo 13, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/1148*

Descrivere brevemente le operazioni pertinenti riguardanti le attrezzature e i sistemi TIC acquistati con il sostegno del programma durante il periodo contabile e utilizzati nei settori complementari del controllo doganale, delle operazioni marittime di carattere multifunzionale, o ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Indicare il luogo o i luoghi di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.

Per quanto riguarda le attrezzature, fornire anche informazioni sul periodo in cui sono state utilizzate nei settori complementari.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 3 000 caratteri

([13]) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

([14]) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

([15]) In particolare, ad esempio, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA).

([16]) Come la cooperazione a livello dell'Unione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione nonché a livello nazionale tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

Per un sistema di informazione dell'Unione finanziato a norma del regolamento (UE) 2021/1148 e che serve anche gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1147 e del regolamento (UE) 2021/1149 (multifunzionale) o le attività richieste nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione per l'interoperabilità ([17]), compilare la tabella seguente.

Obiettivo specifico	Denominazione dell' operazione	Beneficiario dell' operazione	Obiettivo dell' operazione	Periodo di attuazione	Tasso di cofinanziamento:	Costi ammissibili ([1])	Spese ammissibili ([2])

([1]) Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.
([2]) Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all'autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.

2.3. *Pianificazione pluriennale per l'acquisto di attrezzature - articolo 13, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1148*

Illustrare la pianificazione pluriennale per il previsto acquisto di attrezzature nell'ambito dello Strumento.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 3 000 caratteri

3. **Attuazione dell'acquis dell'Unione - articolo 29, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1148**

Descrivere brevemente in che modo, durante il periodo contabile, il programma ha contribuito all'attuazione del pertinente acquis dell'Unione (il corpus legislativo dell'Unione), in particolare per quanto riguarda Schengen, la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e a eventuali piani d'azione rilevanti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

4. **Comunicazione e visibilità - articolo 29, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1148**

Descrivere in che modo sono state realizzate attività di comunicazione e di visibilità durante il periodo contabile. In particolare, fare riferimento ai progressi compiuti in relazione agli obiettivi stabiliti nella strategia di comunicazione, misurati in base agli indicatori pertinenti e ai relativi target finali. Se pertinente, descrivere le buone pratiche per raggiungere i gruppi di destinatari e/o diffondere e sfruttare i risultati dei progetti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

Fornire un link al portale web di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 e, se diverso, al sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento

([17]) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

5. **Condizioni abilitanti e principi orizzontali**

5.1. *Condizioni abilitanti - articolo 29, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1148*

Descrivere in che modo si è provveduto, durante l'intero periodo contabile, a soddisfare e applicare le condizioni abilitanti di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare per quanto riguarda il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Se pertinente, descrivere eventuali modifiche che abbiano inciso sul modo in cui sono state soddisfatte le condizioni abilitanti, come previsto all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

5.2. *Rispetto dei principi orizzontali - articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060*

Descrivere in che modo si è garantito, durante il periodo contabile, il rispetto dei principi orizzontali stabiliti nel regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare la parità tra uomini e donne e la promozione dell'integrazione di genere, come pure la prevenzione della discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

6. **Progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo - articolo 29, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2021/1148**

Descrivere le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a paesi terzi durante il periodo contabile e come apportano un valore aggiunto dell'Unione al conseguimento degli obiettivi fissati dallo Strumento. Indicare i nomi dei paesi terzi interessati. Fornire una descrizione da cui appaia chiaramente che le azioni sostenute dallo Strumento non sono orientate allo sviluppo, servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione. Se pertinente, fare riferimento alle consultazioni svolte con la Commissione prima dell'approvazione del progetto (articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2021/1148).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

7. **Sintesi - articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1148.**

Fornire una sintesi delle sezioni da 1 a 6, che sarà tradotta e resa pubblica.

La sintesi deve riguardare come minimo tutti i punti elencati all'articolo 29, paragrafo 2, e andrebbe preferibilmente strutturata di conseguenza.

Usare elenchi puntati, testo in grassetto o titoli informativi, in modo che le parti interessate possano individuare facilmente i principali risultati conseguiti nell'ambito del programma e le principali questioni aventi incidenza sulla performance.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 500 caratteri

23CE0708

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/169 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2023

che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ([1]), in particolare l'articolo 35, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) costituisce, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1147, (UE) 2021/1148 ([3]) e (UE) 2021/1149 ([4]) del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamenti specifici relativi a ciascun fondo») che istituiscono rispettivamente il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il Fondo Sicurezza interna, un quadro di finanziamento dell'Unione per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare dell'articolo 41, paragrafo 7, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale in materia di performance per ogni programma in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

(3) Al fine di garantire condizioni uniformi di presentazione delle relazioni annuali, e per assicurare che le informazioni trasmesse alla Commissione siano coerenti e comparabili, il regolamento (UE) 2021/1147 afferma la necessità di stabilire, mediante atto di esecuzione, un modello di relazione annuale in materia di performance.

(4) A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2021/1147. L'Irlanda è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento (UE) 2021/1147 né è da esso vincolata. La Danimarca non è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento e per garantire che non vi siano ritardi nell'attuazione dei programmi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

([1]) GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

([3]) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

([4]) Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, di cui all'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1147.

Il modello figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Modello di relazione annuale degli Stati membri alla Commissione in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1147

IDENTIFICAZIONE

CCI	
Titolo	
Versione	
Periodo contabile	
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza	

1. **Performance**

1.1. *Progressi compiuti nell'attuazione — articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1147*

Per ciascun obiettivo specifico, riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi stabiliti, tenuto conto dei dati più recenti per il periodo contabile, secondo quanto disposto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060. Si tratta dei dati cumulativi forniti entro il 31 luglio dell'anno precedente l'anno di trasmissione della relazione.

Nell'ambito di ciascun obiettivo specifico, le informazioni sui progressi compiuti andrebbero preferibilmente strutturate in funzione delle misure di attuazione, delle azioni indicative e dei risultati auspicati individuati nel programma.

Descrivere le misure disposte e le attività pertinenti connesse all'attuazione del partenariato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.2. *Questioni che incidono sulla performance — articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1147*

Per ciascun obiettivo specifico, descrivere tutte le questioni che hanno inciso sulla performance del programma durante il periodo contabile e le eventuali misure adottate per farvi fronte.

Ove possibile e pertinente, distinguere tra le questioni riguardanti:

— la sottostima dei risultati conseguiti ([1]);

— la fissazione dei target finali ([2]);

— ritardi procedurali e capacità amministrativa ([3]);

— cambiamenti di contesto ([4]);

([1]) Situazione in cui esiste un divario tra il tasso nominale di conseguimento del target finale misurato dagli indicatori e gli effettivi progressi compiuti nell'attuazione. Una sottostima degli output e dei risultati potrebbe ad esempio essere dovuta a problemi legati allo sviluppo del sistema informatico, a operazioni in corso per le quali gli output e i risultati non sono ancora stati acquisiti, a problemi relativi alla raccolta dei dati e conseguente rendicontazione lenta o incompleta ecc.

([2]) Situazione in cui il basso tasso di conseguimento dei target finali non è dovuto tanto alla lentezza dei progressi quanto a una fissazione errata o non realistica dei target stessi. Un esempio sono gli insegnamenti tratti in relazione alla definizione della metodologia per la fissazione dei target finali: ipotesi sbagliate o incomplete o problemi con i valori dei parametri di riferimento selezionati, e le eventuali modifiche previste.

([3]) Ad es. questioni relative alle procedure di appalto, alle procedure di audit, alla mancanza di risorse a livello di autorità di gestione, oppure un ritardo imprevisto nell'adozione del programma ecc.

([4]) Ad es. dei fattori socioeconomici o politici, del contesto normativo ecc.

— l'elaborazione e/o l'attuazione delle operazioni ([5]);

— qualsiasi altro aspetto.

Descrivere ogni eventuale cambiamento di strategia o degli obiettivi nazionali o altro fattore che possa portare a cambiamenti futuri, come pure le modifiche che i cambiamenti hanno prodotto nei target finali stimati secondo la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Includere informazioni su eventuali pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che sono connesse all'attuazione del Fondo.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.3. *Misure di attenuazione specifiche*

Se pertinente, descrivere brevemente in che modo le attività del programma hanno contribuito ad attenuare gli effetti di eventuali cambiamenti improvvisi della pressione migratoria derivanti da un deterioramento imprevisto della situazione socioeconomica o politica di paesi terzi Ove possibile, fare riferimento al volume delle risorse riassegnate a tal fine e ai relativi output e risultati conseguiti.

Prestare particolare attenzione alle attività svolte per attenuare gli effetti di tali cambiamenti improvvisi e i cui risultati conseguiti potrebbero non essere pienamente rilevati dagli indicatori comuni di output e di risultato.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

1.4. *Sostegno operativo — articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1147*

Se durante il periodo contabile è stato usato il sostegno operativo, descrivere in che modo tale sostegno ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del Fondo ([6]).

Se il costo ammissibile totale cumulativo del sostegno operativo per le operazioni selezionate per il sostegno supera il 15 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, spiegarne i motivi. Se poi vi è il rischio che la soglia venga superata entro la fine del periodo di programmazione, descrivere le misure previste per porvi rimedio.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

1.5. *Azioni specifiche* ([7])

Descrivere i principali risultati delle azioni specifiche realizzate durante il periodo contabile e il modo in cui hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del programma e all'apporto di valore aggiunto dell'Unione ([8]).

([5]) Ad es. problemi legati all'ambito di applicazione dell'azione (tra cui i criteri di ammissibilità), scarso interesse dei beneficiari o dei partecipanti, eventuali scostamenti nell'attuazione dell'azione ecc.

([6]) Se pertinente, fare riferimento alle informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1147 e disponibili in esito alle valutazioni Schengen svolte in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27), e del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

([7]) Nel caso di azioni specifiche di natura transnazionale, l'ambito di applicazione di questa sezione varia a seconda della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità fra gli Stati membri capifila e gli altri Stati membri partecipanti come pure della scelta del metodo di rendicontazione. È quanto indica la nota della Commissione del 14 febbraio 2022 — Azioni specifiche transnazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) — Accordi fra partner [Ares (2022)1060102].

([8]) Con «valore aggiunto dell'Unione» si intende la produzione di risultati che vanno oltre quanto sarebbe stato conseguito dall'azione individuale dei singoli Stati membri.

Descrivere in che modo sono progredite le singole azioni, sia dal punto di vista procedurale ([9]) sia operativo ([10]), ed evidenziare tutte le questioni aventi incidenza sulla loro performance, in particolare il rischio di sottoesecuzione degli stanziamenti.

Se pertinente, suddividere le informazioni a livello di progetto. Se si prevede uno scostamento dalla pianificazione originaria, spiegarne i motivi, descrivere le eventuali azioni adottate per porvi rimedio e fornire il calendario riveduto.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

Inserire nella tabella che segue i dettagli di tutte le azioni specifiche nazionali attuate nell'ambito del programma. La rendicontazione relativa alle azioni specifiche transnazionali dovrebbe essere coerente con l'opzione di rendicontazione prescelta ([11]).

Obiettivo specifico	Denominazione/ Numero di riferimento dell'azione	Beneficiario	Periodo di attuazione	Costo ammissibile ([1])	Spese ammissibili ([2])	Progressi rispetto ai pertinenti indicatori comuni e/o specifici per programma ([3])	
						Output	Risultato

([1]) Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.
([2]) Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all'autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.
([3]) Se le azioni specifiche costituiscono un'integrazione di operazioni precedenti e non vi sono apposite modalità di sorveglianza, indicare gli output e i risultati in modo proporzionale.

1.6. *Reinsediamento e ricollocazione — articolo 35, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2021/1147*

Indicare nella tabella in appresso le cifre consolidate relative al periodo contabile.

Numero di persone ammesse mediante il reinsediamento	
Numero di persone ammesse mediante l'ammissione umanitaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1147	
Numero di persone vulnerabili ammesse mediante l'ammissione umanitaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1147	
Numero di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da un altro Stato membro	
Numero di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale trasferiti in un altro Stato membro	

Se pertinente, specificare ogni rettifica o modifica apportata ai valori inviati due volte all'anno attraverso il modulo di trasmissione dei dati del Sistema per la gestione dei fondi nell'Unione europea (SFC), e che si rispecchiano nella tabella di cui sopra nelle cifre consolidate per il periodo contabile.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 2 500 caratteri

([9]) Ad es. in relazione ad attività di appalto o altre misure preparatorie.
([10]) Ad es. in termini di risultati tangibili, output, risultati ecc.
([11]) Come indicato nella nota della Commissione del 14 febbraio 2022 [Ares (2022)1060102].

1.7. *Solo nel 2024: proseguimento dei progetti — articolo 39, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1147*

Riferire di eventuali progetti proseguiti dopo il 1º gennaio 2021, selezionati e avviati a norma del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]), in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

2. **Complementarità — articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1147**

Descrivere la complementarità e, se del caso, le sinergie raggiunte durante il periodo contabile fra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti di finanziamento esterno ([14]), il Fondo sociale europeo Plus [(FSE+)] o i fondi precedenti, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — a titolo sia degli «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sia dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» —, il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) ([15]).

Prestare particolare attenzione:

— alla complementarità con gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per le azioni intraprese in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, sottolineando gli aspetti coerenti con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell'Unione; e

— al ricorso ai meccanismi di facilitazione, come le disposizioni organizzative e procedurali esistenti che contribuiscono a realizzare sinergie e complementarità, e a qualsiasi azione intrapresa per migliorarli durante il periodo contabile.

Se pertinente, descrivere anche la complementarità delle attività svolte dal punto di vista del rafforzamento della cooperazione inter-agenzia ([16]).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

3. **Attuazione dell'acquis dell'Unione, cooperazione e solidarietà — articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1147**

Descrivere brevemente in che modo, durante il periodo contabile, il programma ha contribuito all'attuazione del pertinente acquis dell'Unione (il corpus legislativo dell'Unione) in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare e ai piani d'azione rilevanti, e alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

([12]) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

([13]) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

([14]) In particolare, ad esempio, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA).

([15]) Potrebbe essere pertinente anche la complementarità con altri fondi rilevanti dell'UE (ad esempio il dispositivo per la ripresa e la resilienza, Erasmus+, Europa creativa, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta ecc.).

([16]) Come la cooperazione a livello dell'UE tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione nonché a livello nazionale tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

4. **Comunicazione e visibilità — articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1147**

Descrivere in che modo sono state realizzate attività di comunicazione e di visibilità durante il periodo contabile. In particolare, fare riferimento ai progressi compiuti in relazione agli obiettivi stabiliti nella strategia di comunicazione, misurati in base agli indicatori pertinenti e ai relativi target finali. Se pertinente, descrivere le buone pratiche per raggiungere i gruppi di destinatari e/o diffondere e sfruttare i risultati dei progetti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

Fornire un link al portale web di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 e, se diverso, al sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento

5. **Condizioni abilitanti e principi orizzontali**

5.1. *Condizioni abilitanti — articolo 35, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1147*

Descrivere in che modo si è provveduto, durante l'intero periodo contabile, a soddisfare e applicare le condizioni abilitanti di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare per quanto riguarda il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Se pertinente, descrivere eventuali modifiche che abbiano inciso sul modo in cui sono state soddisfatte le condizioni abilitanti, come previsto all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

5.2. *Rispetto dei principi orizzontali — articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060*

Descrivere in che modo si è garantito, durante il periodo contabile, il rispetto dei principi orizzontali stabiliti nel regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare la parità tra uomini e donne e la promozione dell'integrazione di genere, come pure la prevenzione della discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

6. **Progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo — articolo 35, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1147**

Descrivere le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a paesi terzi durante il periodo contabile e come apportano un valore aggiunto dell'Unione al conseguimento degli obiettivi fissati dal Fondo. Indicare i nomi dei paesi terzi interessati. Fornire una descrizione da cui appaia chiaramente che le azioni sostenute dal Fondo non sono orientate allo sviluppo, servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione. Se pertinente, fare riferimento alle consultazioni svolte con la Commissione prima dell'approvazione del progetto [articolo 16, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/1147].

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

7. **Sintesi — articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1147**

Fornire una sintesi delle sezioni da 1 a 6, che sarà tradotta e resa pubblica.

La sintesi deve riguardare come minimo tutti i punti elencati all'articolo 35, paragrafo 2, e andrebbe preferibilmente strutturata di conseguenza.

Usare elenchi puntati, testo in grassetto o titoli informativi, in modo che le parti interessate possano individuare facilmente i principali risultati conseguiti nell'ambito del programma e le principali questioni aventi incidenza sulla performance.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 500 caratteri

23CE0709

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/170 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2023

che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) costituisce, unitamente ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/1147 ([3]) e (UE) 2021/1148 ([4]) e al regolamento (UE) 2021/1149 («regolamenti specifici relativi a ciascun fondo»), che istituiscono rispettivamente il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il Fondo Sicurezza interna, un quadro di finanziamento dell'Unione per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare dell'articolo 41, paragrafo 7, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale in materia di performance per ogni programma in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

(3) Al fine di garantire condizioni uniformi di presentazione delle relazioni annuali, e per assicurare che le informazioni trasmesse alla Commissione siano coerenti e comparabili, il regolamento (UE) 2021/1149 afferma la necessità di stabilire, mediante atto di esecuzione, un modello di relazione annuale in materia di performance.

(4) A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2021/1149 ed è da esso vincolata. L'Irlanda è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento (UE) 2021/1149 né è da esso vincolata. La Danimarca non è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento e per garantire che non vi siano ritardi nell'attuazione dei programmi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna, di cui all'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149.

([1]) GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94.
([2]) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
([3]) GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1.
([4]) GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48.

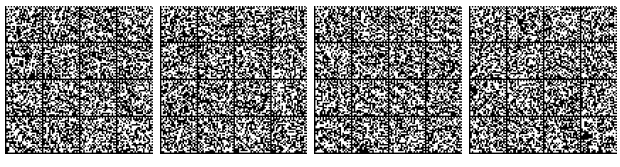

Il modello figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

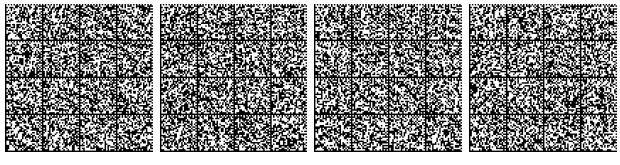

ALLEGATO

Modello di relazione annuale degli Stati membri alla Commissione in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna, di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149

IDENTIFICAZIONE

CCI	
Titolo	
Versione	
Periodo contabile	
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza	

1. PERFORMANCE

1.1. **Progressi compiuti nell'attuazione — articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1149**

Per ciascun obiettivo specifico, riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi stabiliti, tenuto conto dei dati più recenti per il periodo contabile, secondo quanto disposto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060. Si tratta dei dati cumulativi forniti entro il 31 luglio dell'anno precedente l'anno di trasmissione della relazione.

Nell'ambito di ciascun obiettivo specifico, le informazioni sui progressi compiuti andrebbero preferibilmente strutturate in funzione delle misure di attuazione, delle azioni indicative e dei risultati auspicati individuati nel programma.

Descrivere le misure disposte e le attività pertinenti connesse all'attuazione del partenariato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.2. **Questioni che incidono sulla performance — articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1149**

Per ciascun obiettivo specifico, descrivere tutte le questioni che hanno inciso sulla performance del programma durante il periodo contabile e le eventuali misure adottate per farvi fronte.

Ove possibile e pertinente, distinguere tra le questioni riguardanti:

— la sottostima dei risultati conseguiti ([1]);

— la fissazione dei target finali ([2]);

— ritardi procedurali e capacità amministrativa ([3]);

([1]) Situazione in cui esiste un divario tra il tasso nominale di conseguimento del target finale misurato dagli indicatori e gli effettivi progressi compiuti nell'attuazione. Una sottostima degli output e dei risultati potrebbe ad esempio essere dovuta a problemi legati allo sviluppo del sistema informatico, a operazioni in corso per le quali gli output e i risultati non sono ancora stati acquisiti, a problemi relativi alla raccolta dei dati e conseguente rendicontazione lenta o incompleta ecc.

([2]) Situazione in cui il basso tasso di conseguimento dei target finali non è dovuto tanto alla lentezza dei progressi quanto a una fissazione errata o non realistica dei target stessi. Un esempio sono gli insegnamenti tratti in relazione alla definizione della metodologia per la fissazione dei target finali: ipotesi sbagliate o incomplete o problemi con i valori dei parametri di riferimento selezionati, e le eventuali modifiche previste.

([3]) Ad es. questioni relative alle procedure di appalto, alle procedure di audit, alla mancanza di risorse a livello di autorità di gestione, oppure un ritardo imprevisto nell'adozione del programma ecc.

— cambiamenti di contesto ([4]);

— l'elaborazione e/o l'attuazione delle operazioni ([5]), e

— qualsiasi altro aspetto.

Descrivere ogni eventuale cambiamento di strategia o degli obiettivi nazionali o altro fattore che possa portare a cambiamenti futuri, come pure le modifiche che i cambiamenti hanno prodotto nei target finali stimati secondo la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Includere informazioni su eventuali pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che sono connesse all'attuazione del Fondo.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 000 caratteri

1.3. **Misure di attenuazione specifiche**

Se pertinente, descrivere brevemente in che modo le attività del programma hanno contribuito ad attenuare gli effetti di eventuali cambiamenti di contesto rilevanti e improvvisi che hanno comportato minacce impreviste alla sicurezza. Ove possibile, fare riferimento al volume delle risorse riassegnate a tal fine e ai relativi output e risultati conseguiti.

Prestare particolare attenzione alle attività svolte per attenuare le minacce impreviste alla sicurezza e i cui risultati conseguiti potrebbero non essere pienamente rilevati dagli indicatori comuni di output e di risultato.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

1.4. **Sostegno operativo — articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1149**

Se durante il periodo contabile è stato usato il sostegno operativo, descrivere in che modo tale sostegno ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del Fondo ([6]).

Se il costo ammissibile totale cumulativo del sostegno operativo per le operazioni selezionate per il sostegno supera il 20 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, spiegarne i motivi. Se poi vi è il rischio che la soglia venga superata entro la fine del periodo di programmazione, descrivere le misure previste per porvi rimedio.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

([4]) Ad es. dei fattori socioeconomici o politici, del contesto normativo ecc.

([5]) Ad es. problemi legati all'ambito di applicazione dell'azione (tra cui i criteri di ammissibilità), scarso interesse dei beneficiari o dei partecipanti, eventuali scostamenti nell'attuazione dell'azione ecc.

([6]) Se pertinente, fare riferimento alle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali i) il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27), e del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1), o ii) altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, a seconda dei casi.

1.5. **Azioni specifiche** ([7])

Descrivere i principali risultati delle azioni specifiche realizzate durante il periodo contabile e il modo in cui hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del programma e all'apporto di valore aggiunto dell'Unione ([8]).

Descrivere in che modo sono progredite le singole azioni, sia dal punto di vista procedurale ([9]) sia operativo ([10]), ed evidenziare tutte le questioni aventi incidenza sulla loro performance, in particolare il rischio di sottoesecuzione degli stanziamenti.

Se pertinente, suddividere le informazioni a livello di progetto. Se si prevede uno scostamento dalla pianificazione originaria, spiegarne i motivi, descrivere le eventuali azioni adottate per porvi rimedio e fornire il calendario riveduto.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

Inserire nella tabella che segue i dettagli di tutte le azioni specifiche nazionali attuate nell'ambito del programma. La rendicontazione relativa alle azioni specifiche transnazionali dovrebbe essere coerente con l'opzione di rendicontazione prescelta ([11]).

Obiettivo specifico	Denominazione/ Numero di riferimento dell'azione	Beneficiario	Periodo di attuazione	Costo ammissibile ([12])	Spese ammissibili ([13])	Progressi rispetto ai pertinenti indicatori comuni e/o specifici per programma ([14])	
						Output	Risultato

1.6. **Conformità all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1149**

Indicare l'importo totale cumulativo delle spese sostenute e pagate per attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1149, in base ai dati da conservare elettronicamente in linea con il campo 142, allegato XVII, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui l'importo

Confermare che il costo ammissibile totale cumulativo delle operazioni selezionate a ricevere sostegno per attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1149 non supera il 35 % della dotazione totale del programma entro la fine del periodo contabile, o spiegare i motivi del superamento di tale soglia. Se poi vi è il rischio che la soglia venga superata entro la fine del periodo di programmazione, descrivere le misure previste per porvi rimedio o i motivi debitamente giustificati del superamento.

([7]) Nel caso di azioni specifiche di natura transnazionale, l'ambito di applicazione di questa sezione varia a seconda della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità fra gli Stati membri capifila e gli altri Stati membri partecipanti come pure della scelta del metodo di rendicontazione. È quanto indica la nota della Commissione del 14 febbraio 2022 — Azioni specifiche transnazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) — Accordi fra partner (Ares (2022)1060102).

([8]) Con «valore aggiunto dell'Unione» si intende la produzione di risultati che vanno oltre quanto sarebbe stato conseguito dall'azione individuale dei singoli Stati membri.

([9]) Ad es. in relazione ad attività di appalto o altre misure preparatorie.

([10]) Ad es. in termini di risultati tangibili, output, risultati ecc.

([11]) Come indicato nella nota della Commissione del 14 febbraio 2022 (Ares (2022)1060102).

([12]) Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.

([13]) Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all'autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.

([14]) Se le azioni specifiche costituiscono un'integrazione di operazioni precedenti e non vi sono apposite modalità di sorveglianza, indicare gli output e i risultati in modo proporzionale.

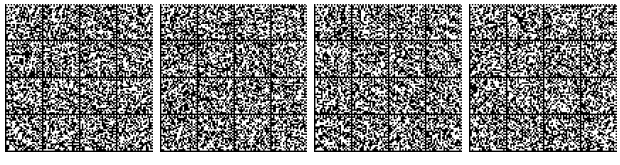

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 3 000 caratteri

1.7. **Solo nel 2024: proseguimento dei progetti — articolo 34, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1149**

Riferire di eventuali progetti proseguiti dopo il 1º gennaio 2021, selezionati e avviati a norma del regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]), in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

2. COMPLEMENTARITÀ

2.1. **Complementarità con altri fondi dell'Unione — articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1149**

Descrivere la complementarità e, se del caso, le sinergie tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione nel settore della sicurezza, ad esempio:

— il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), compresi lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;

— i fondi di coesione, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

— la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza di Orizzonte Europa;

— il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia;

— il programma Europa digitale;

— il programma InvestEU;

— lo strumento di sostegno tecnico;

— la riserva rescEU;

— lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale, e

— lo strumento di assistenza preadesione (IPA).

Prestare particolare attenzione:

— alla complementarità con gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per le azioni intraprese in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, sottolineando gli aspetti coerenti con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell'Unione, e

— al ricorso ai meccanismi di facilitazione, come le disposizioni organizzative e procedurali che contribuiscono a realizzare complementarità e, se del caso, sinergie, e a qualsiasi azione intrapresa per migliorarli durante il periodo contabile.

([15]) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

([16]) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Se pertinente, descrivere anche:

— la complementarità delle attività svolte dal punto di vista del rafforzamento della cooperazione inter-agenzia ([17]);

— le sinergie per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la cibersicurezza, la protezione delle vittime e la prevenzione della radicalizzazione.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

2.2. **Attrezzature multifunzionali e sistemi TIC — articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1149**

Descrivere brevemente le operazioni pertinenti riguardanti le attrezzature e i sistemi TIC acquistati nel quadro del programma e in parte utilizzati nel settore complementare disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1148 e per il conseguimento degli obiettivi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Indicare il luogo o i luoghi di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.

Per quanto riguarda le attrezzature, fornire anche informazioni sul periodo in cui sono state utilizzate nei settori complementari dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 3 000 caratteri

Per un sistema di informazione dell'Unione finanziato a norma del regolamento (UE) 2021/1149 e che serve anche gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1148 (multifunzionale) o le attività richieste nell'ambito del quadro giuridico dell'UE per l'interoperabilità ([18]), compilare la tabella seguente.

Obiettivo specifico	Denominazione dell' operazione	Beneficiario dell' operazione	Obiettivo dell' operazione	Periodo di attuazione	Tasso di cofinanziamento:	Costi ammissibili ([19])	Spese ammissibili ([20])

3. ATTUAZIONE DELL'*ACQUIS* DELL'UNIONE — ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, LETTERA d), DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1149

Descrivere in che modo, durante il periodo contabile, il programma ha contribuito all'attuazione del pertinente *acquis* dell'Unione (il corpus legislativo dell'Unione) relativo alla sicurezza e allo scambio di informazioni pertinenti e a eventuali piani d'azione rilevanti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

([17]) Come la cooperazione a livello dell'Unione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione nonché a livello nazionale tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

([18]) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

([19]) Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate quale comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.

([20]) Importo totale delle spese ammissibili dichiarato dai beneficiari all'autorità di gestione, come comunicato alla Commissione entro il 31 luglio dell'ultimo periodo contabile.

4. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ — ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1149

Descrivere in che modo sono state realizzate azioni di comunicazione e di visibilità durante il periodo contabile. In particolare, fare riferimento ai progressi compiuti in relazione agli obiettivi stabiliti nella strategia di comunicazione, misurati in base agli indicatori pertinenti e ai relativi target finali. Se pertinente, descrivere le buone pratiche per raggiungere i gruppi di destinatari e/o diffondere e sfruttare i risultati dei progetti.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 4 000 caratteri

Fornire un link al portale web di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 e, se diverso, al sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento

5. CONDIZIONI ABILITANTI E PRINCIPI ORIZZONTALI

5.1. **Condizioni abilitanti — articolo 30, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1149**

Descrivere in che modo si è provveduto, durante l'intero periodo contabile, a soddisfare e applicare le condizioni abilitanti di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare per quanto riguarda il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Se pertinente, descrivere eventuali modifiche che abbiano inciso sul modo in cui sono state soddisfatte le condizioni abilitanti, come previsto all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

5.2. **Rispetto dei principi orizzontali — articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060**

Descrivere in che modo si è garantito, durante il periodo contabile, il rispetto dei principi orizzontali stabiliti nel regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare la parità tra uomini e donne e la promozione dell'integrazione di genere, come pure la prevenzione della discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 5 000 caratteri

6. PROGETTI IN UN PAESE TERZO O IN RELAZIONE A UN PAESE TERZO — ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, LETTERA g), DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1149

Descrivere le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a paesi terzi durante il periodo contabile e come apportano un valore aggiunto dell'Unione al conseguimento degli obiettivi fissati dal Fondo. Indicare i nomi dei paesi terzi interessati. Se pertinente, fare riferimento alle consultazioni svolte con la Commissione prima dell'approvazione del progetto (articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/1149).

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 6 000 caratteri

7. SINTESI — ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1149

Fornire una sintesi delle sezioni da 1 a 6, che sarà tradotta e resa pubblica.

La sintesi deve riguardare come minimo tutti i punti elencati all'articolo 30, paragrafo 2, e andrebbe preferibilmente strutturata di conseguenza.

Usare elenchi puntati, testo in grassetto o titoli informativi, in modo che le parti interessate possano individuare facilmente i principali risultati conseguiti nell'ambito del programma e le principali questioni aventi incidenza sulla performance.

Inserire qui il testo. Lunghezza massima 7 500 caratteri

23CE0710

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/171 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2022

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4) Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas («esenzione richiesta»).

(5) Le pompe di calore ad assorbimento a gas necessitano di energia elettrica per funzioni ausiliarie, come il pompaggio di un fluido di lavoro nel sistema. Le pompe di calore ad assorbimento a gas descritte nell'esenzione richiesta rientrano nella categoria 1 «grandi elettrodomestici» dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(6) La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica ([2]), ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che altre tecnologie di riscaldamento che escludono l'uso del cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non sono in grado di offrire funzionalità e prestazioni equivalenti. Le pompe di calore ad assorbimento a gas possono effettivamente offrire una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie delle

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
([2]) Study to assess requests for renewal of 12 exemptions to Annex IV of Directive 2011/65/EU: Review of request for amendment of exemption III-9: final report.

caldaie a condensazione, contribuire a sostituire tali sistemi e portare a una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. La valutazione ha pertanto concluso che almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE è soddisfatta, vale a dire che gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione del cromo esavalente negli usi oggetto della domanda di esenzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.

(7) Una concentrazione massima dello 0,7 % in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante è considerata sufficiente ai fini dell'esenzione richiesta.

(8) L'immissione sul mercato per un determinato uso e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) sono soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma di tale regolamento. L'allegato elenca una serie di composti del cromo esavalente, tra cui il cromato di sodio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2011/65/UE si applicano senza pregiudizio reciproco. L'uso di un composto del cromo esavalente elencato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la sua immissione sul mercato per un determinato uso sono soggetti ad autorizzazione a norma di tale regolamento. La concessione di un'esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE non incide, di per sé, su tale obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, né la concessione di un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 inciderebbe sulla necessità di ottenere un'esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE. Non sono stati riscontrati motivi per cui la concessione dell'esenzione richiesta a norma della direttiva 2011/65/UE indebolirebbe la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

(9) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 1.

(10) Le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirne o eliminarne l'uso richiederanno prevedibilmente più di cinque anni. È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta fino al 31 dicembre 2026, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(11) Si dovrebbe modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 settembre 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

([3]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

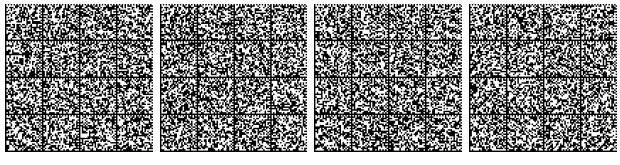

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

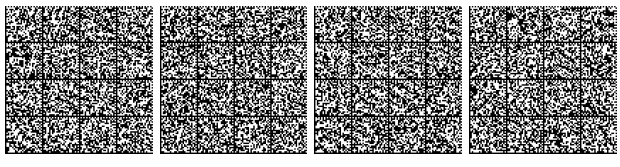

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserita la seguente voce 9 a)-III:

«9 a)-III	Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua	Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026.»

23CE0711

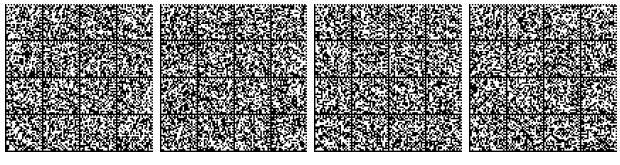

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/172 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2023

che modifica la decisione di esecuzione 2012/715/UE per quanto riguarda l'inclusione del Canada nell'elenco di paesi terzi istituito da tale decisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([1]), in particolare l'articolo 111 *ter*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 111 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE stabilisce che un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il proprio quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell'Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione, ai fini della sua inclusione in un elenco di paesi terzi che assicurano un livello equivalente di tutela della salute pubblica.

(2) Con lettera datata 1º ottobre 2018 il Canada ha chiesto di essere incluso in tale elenco in conformità all'articolo 111 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.

(3) La Commissione ha valutato la richiesta procedendo a un esame della relativa documentazione, a un esame in loco del sistema di regole canadese e a un'ispezione con osservatori, tenendo in debita considerazione il piano d'azione proposto il 23 settembre 2022 dall'autorità competente canadese, *Health Canada/Santé Canada*.

(4) La Commissione ha altresì valutato le normative volte a estendere l'applicazione del quadro per la concessione di licenze agli stabilimenti farmaceutici e le prescrizioni in materia di buone prassi di fabbricazione applicati in Canada anche agli stabilimenti che svolgono attività regolamentate con sostanze attive destinate esclusivamente all'esportazione ([2]), la cui entrata in vigore è prevista per l'8 dicembre 2022.

(5) Sulla base di tale valutazione dell'equivalenza la Commissione ha concluso che sono rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 111 *ter* della direttiva 2001/83/CE.

(6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione ([3]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2012/715/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

([1]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
([2]) *Canada Gazette* Part II, vol. 156, n. 12/*Gazette du Canada* Partie II, vol. 156, n. 12, pag. 1521.
([3]) Decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell'Unione e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurano un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione

Paese terzo	Osservazioni
Australia	
Brasile	
Canada	
Israele ([1])	
Giappone	
Corea del Sud	
Svizzera	
Stati Uniti	

([1]) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 24).»

23CE0712

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2498 della Commissione, del 9 dicembre 2022, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda l'accesso ai servizi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 20 dicembre 2022)

Pagina 18, allegato, tabella, prima, seconda e terza riga,

anziché:

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Unità di rilevazione	Periodo di riferimento
«HC190	Presenza nella famiglia di persone che necessitano di assistenza per malattie o disabilità fisiche o mentali di lunga durata, o a causa dell'età avanzata	1 2	Sì No	Famiglia	Situazione attuale»,

leggasi:

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Unità di rilevazione	Periodo di riferimento
Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente					
«HC190	Presenza nella famiglia di persone che necessitano di assistenza per malattie o disabilità fisiche o mentali di lunga durata, o a causa dell'età avanzata	1 2	Sì No	Famiglia	Situazione attuale».

Pagina 24, allegato, tabella, terza, quarta e quinta riga,

anziché:

«PC360_F	Sensazione di discriminazione in spazi pubblici (negozio, bar, ristorante, strutture ricreative ecc.) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della "programmazione a rotazione pluriennale")		

HC221	Pagamento per i servizi professionali di assistenza a domicilio	1 2 3 4	Interamente a carico dell'assicurazione sanitaria pubblica o privata o di altri settori di protezione sociale Parzialmente a carico dell'utente/della famiglia Interamente a carico dell'utente/della famiglia Non sa	Famiglia	Ultimi 12 mesi»,

leggasi:

«PC360_F	Sensazione di discriminazione in spazi pubblici (negozio, bar, ristorante, strutture ricreative ecc.) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della "programmazione a rotazione pluriennale")		
Accessibilità dei servizi					
HC221	Pagamento per i servizi professionali di assistenza a domicilio	1 2 3 4	Interamente a carico dell'assicurazione sanitaria pubblica o privata o di altri settori di protezione sociale Parzialmente a carico dell'utente/della famiglia Interamente a carico dell'utente/della famiglia Non sa	Famiglia	Ultimi 12 mesi».

Pagina 27, allegato, tabella, terza, quarta e quinta riga,

anziché:

«HC040_F	Accessibilità dei servizi formali di assistenza all'infanzia (flag)	1 -1 -2 -4 -7	Variabile compilata Variabile mancante Non pertinente (nel nucleo familiare non sono presenti minori di età compresa tra 0 e 12 anni) Non pertinente (nessun servizio formale di assistenza all'infanzia utilizzato RL030 = 0 e RL040 = 0 o RC370 = 2) Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della "programmazione a rotazione pluriennale")		

HC240	Bisogni insoddisfatti relativamente ai servizi di assistenza professionale a domicilio	1 2	Sì No	Famiglia	Situazione attuale»,

leggasi:

«HC040_F	Accessibilità dei servizi formali di assistenza all'infanzia (flag)	1 -1 -2 -4 -7	Variabile compilata Variabile mancante Non pertinente (nel nucleo familiare non sono presenti minori di età compresa tra 0 e 12 anni) Non pertinente (nessun servizio formale di assistenza all'infanzia utilizzato RL030 = 0 e RL040 = 0 o RC370 = 2) Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della "programmazione a rotazione pluriennale")		
Bisogni insoddisfatti e motivi					
HC240	Bisogni insoddisfatti relativamente ai servizi di assistenza professionale a domicilio	1 2	Sì No	Famiglia	Situazione attuale».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 14 del 16 febbraio 2023)

23CE0713

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUE-025) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

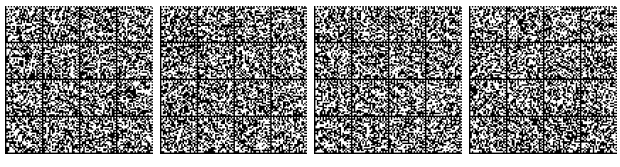

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

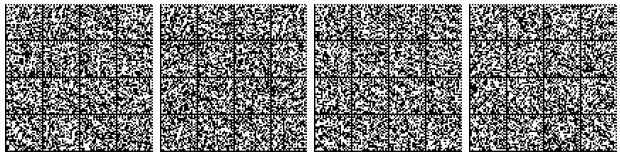

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

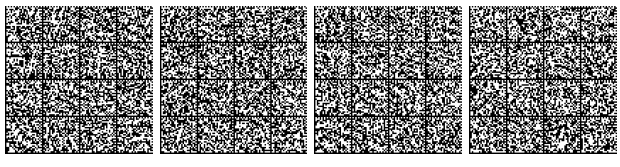

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

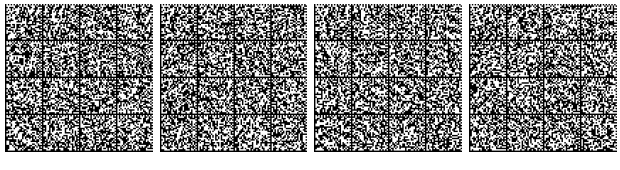

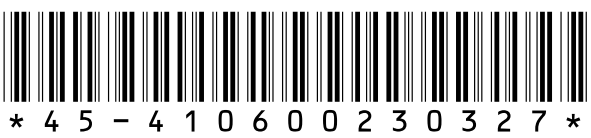

€ 13,00